

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

(R.G. n. 10166/2021 – Pres. Rel. Dott. Angelo Mambriani)

Memoria difensiva autorizzata

nell'interesse di **ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA** (“Ilva”), con gli avv.ti Giuseppe Lombardi, Marco Annoni, Lazare-David Vittone Tassinari, Raffaele Angelo Cassano e Manuela Soligo

resistente

nel procedimento *ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.* promosso da

CINZIA ZANINELLI, MASSIMO CASTELLANA, AURELIO REBUZZI, SALVATORE MAGNOTTA, EMILIA ALBANO, GIUSEPPE D'ALOIA, ANTONELLA CORONESE, SERENA BATTISTA, GIUSEPPE ROBERTO e SIMONA PELUSO, quest'ultima anche quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore **ANDREA SIMON** (i “Ricorrenti”), con gli avv.ti Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano

ricorrenti

anche nei confronti di

ACCIAIERIE D'ITALIA HOLDING S.P.A. (“ADIH”) e **ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.** (“ADI” e, unitamente a Ilva e ADIH, le “Resistenti”), con gli avv.ti prof. Luisa Torchia, prof. Stefano Grassi, Claudio Tatozzi, Daniele Ripamonti, Riccardo Perini, Francesco Grassi, Giulia Fortuna e Valerio Turchini

* * * * *

Indice

I.	Premessa	2
II.	Abstract	5
III.	Eccezioni processuali	8
III.A	Sulla genericità del Ricorso e sulla conseguente inammissibilità	8
III.B	Sul difetto di giurisdizione di codesto Ill.mo Tribunale	12
III.C	Sull'inammissibilità del Ricorso ex art. 7 Legge n. 31/2019, per essere lo stesso diretto a inibire condotte antecedenti al 19 maggio 2021, data di entrata in vigore della predetta legge	17
III.D	Sul difetto di legittimazione passiva di Ilva, per essere lo stabilimento produttivo per cui è causa gestito dalla coevocata Acciaierie d'Italia S.p.A.	22



IV. Nel merito	24
IV.A Sull'infondatezza degli addebiti secondo cui i Commissari Straordinari avrebbero frodato la legge mediante il Contratto di Affitto (e le sue modifiche), nonché mediante l'aggiudicazione della procedura competitiva per il trasferimento di rami di azienda di titolarità di Ilva ad ADIH	24
IV.A.1 <i>L'ipotesi della frode alla legge consumata al momento dell'aggiudicazione dei complessi aziendali di Ilva</i>	25
IV.A.2 <i>L'ipotesi della frode alla legge consumata tramite la stipula del Contratto di Affitto e le sue successive modifiche</i>	26
IV.A.3 <i>La presunta rilevanza della frode alla legge ai fini dell'applicazione dell'art. 1225 c.c.</i>	27
IV.A.4 <i>La presunta scarsa rilevanza dei controlli svolti delle pubbliche autorità</i>	28
IV.A.5 <i>L'ipotesi della frode alla legge consumata con l'inserimento di una nuova condizione sospensiva all'obbligo di acquisto</i>	30
IV.A.6 <i>La presunta rilevanza della sentenza del TAR Lazio n. 4030 del 21 luglio 2021 e del Decreto Milleproroghe</i>	31
IV.A.7 <i>Il presunto comune controllo del MISE su Ilva e ADI</i>	32
IV.B Sul rispetto da parte dei Commissari Straordinari della normativa in materia di A.I.A. e sull'infondatezza dei rilievi di controparte inerenti all'A.I.A. del 2011	33
IV.C Sull'infondatezza della tesi dei Ricorrenti per cui l'attività dello stabilimento di produzione di Taranto costituirebbe un pericolo per la salute	36
V. Sull'infondatezza della richiesta di inibitoria con riguardo alla presunta violazione del diritto al clima	39
VI. Sull'inammissibilità e/o irrilevanza delle istanze istruttorie avversarie	52

* * *

1. Con provvedimento in data 30 novembre 2021 codesto Ill.mo Tribunale, su istanza dei Ricorrenti, ha rinviato la causa al 17 marzo 2022, assegnando:
 - (a) un termine ai Ricorrenti, sino al 24 gennaio 2022, per il deposito di una memoria difensiva e documenti;
 - (b) un termine alle Resistenti, sino al 28 febbraio 2022, per il deposito di una memoria difensiva e documenti.
2. Letta la memoria difensiva dei Ricorrenti depositata in data 23 gennaio 2022, in ottemperanza al predetto termine, Ilva si limiterà a replicare alla predetta memoria, rinviando – per tutto quanto non espressamente argomentato in questa sede – alla propria memoria di costituzione, da intendersi di seguito integralmente richiamata e trascritta.

* * *

I. Premessa

3. Prima di replicare, punto per punto, alla memoria difensiva depositata dai Ricorrenti lo scorso 24 gennaio, appare doverosa una notazione preliminare



sul comportamento processuale di controparte. La memoria avversaria, invero, è infarcita di allegazioni totalmente inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio, formulate dai Ricorrenti nel tentativo di impressionare codesto Tribunale in mancanza di più seri argomenti da contrapporre alle difese delle Resistenti, cui, peraltro, essi non rispondono neppure incidentalmente.

4. I casi più eclatanti sono rappresentati dalla menzione: (i) dell'A.I.A. rilasciata nel 2011 a beneficio della gestione privata facente capo alla famiglia Riva (provvedimento oggetto di revisione già nel 2012); (ii) del procedimento di autotutela avviato dall'allora Ministro dello Sviluppo Economico in merito all'aggiudicazione della procedura per individuare il soggetto cui trasferire, con contratto di affitto con obbligo di acquisto, i complessi industriali di Ilva; (iii) del procedimento a carico di uno dei precedenti Commissari Straordinari di Ilva (prof. Enrico Laghi) e dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari emessa dal Tribunale di Potenza in data 23 settembre 2021 in seno a tale procedimento (doc. avv. 11 allegato alla memoria difensiva avv.); nonché (iv) delle disposizioni di cui al D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (il c.d. **"Decreto Milleproroghe"**).
5. Invero, quanto all'A.I.A. rilasciata nel 2011, si tratta di un tema estraneo al presente giudizio, al pari delle vicende che hanno visto coinvolta la precedente gestione "privata" dell'Ilva nell'attuazione dell'A.I.A. medesima.
6. Le prescrizioni originariamente contenute nell'A.I.A. rilasciata in data 4 agosto 2011, infatti, sono state oggetto sin dal 2012 di un articolato provvedimento di riesame, promosso e in seguito disposto dal Ministero dell'Ambiente ai fini della più rigorosa protezione della salute e dell'ambiente. In occasione di tale riesame (nonché, a maggior ragione, nelle successive revisioni dell'A.I.A.), tutte le criticità evidenziate da controparte sono state specificamente superate (cfr. *infra*, par. III.B).
7. Inoltre, quanto al procedimento di autotutela avviato dall'allora Ministro dello Sviluppo Economico, lo stesso muoveva dall'assunto (errato) che le modifiche legislative intervenute *medio tempore* nel corso della procedura competitiva per l'individuazione dell'affidatario dei complessi industriali di Ilva (tra cui l'allungamento dei tempi per il completamento del Piano Ambientale modificato ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 191 del 2015 e successive modificazioni) avrebbero potuto determinare una violazione della *par condicio*, modificando le condizioni di avvio della procedura stessa.



8. Come era naturale, il procedimento di autotutela si è concluso con la piena conferma dell'aggiudicazione della procedura ad AM InvestCo Italy S.p.A. (oggi ADI), posto che:
- (a) le modifiche legislative intervenute *medio tempore* avevano ad oggetto proprio la procedura in essere (che pertanto non poteva sicuramente venir meno ed essere rinnovata, se non violando le norme di legge);
 - (b) in ogni caso, non era neppure astrattamente configurabile la sussistenza di un interesse pubblico prevalente, tale da giustificare l'esercizio dell'autotutela, anche ove – in ipotesi – fosse stata ravvisata una illegittimità della procedura di affidamento.
9. Fermo quanto sopra – solo per ristabilire la verità dei fatti – è comunque di tutta evidenza come la procedura di affidamento dei complessi industriali di Ilva sia del tutto estranea alla presente controversia, che attiene ad asseriti pregiudizi alla salute subiti dai cittadini tarantini, certamente non derivanti né da tale procedura né dal suo mancato annullamento.
10. Ancor più inconferente – e da stigmatizzare – è l'evocazione del procedimento penale che attualmente vede indagato un *ex* commissario straordinario di Ilva (il Prof. Enrico Laghi). Anche in questo caso è la verità dei fatti (oltretutto l'intelligenza) a essere offesa. I Ricorrenti, invero, omettono di riferire che il Tribunale del Riesame di Potenza ha pressoché integralmente sconfessato l'intero costruito accusatorio della Procura della Repubblica, riqualficando il comportamento dell'indagato nel rapporto con l'allora Procuratore Capo di Taranto (cfr. l'ordinanza in data 21 ottobre 2021, con cui è stata disposta “*l'immediata liberazione di Laghi Enrico*” ed è stata annullata l'ordinanza cautelare del 23 settembre 2021 citata *ex adverso*, sub ns. **doc. 39**); per di più, i Ricorrenti correlano gli accadimenti che hanno interessato il Prof. Laghi alla asserita (e – ovviamente – inesistente) “*frode alla legge*” denunciata con il Ricorso.
11. Che attinenza possano avere le condotte ascritte (e non ancora mai verificate) al Prof. Laghi, pacificamente antecedenti alla sottoscrizione del noto contratto di affitto ed estranee ad esso, con la paventata “*frode alla legge*” derivante dal contratto è più di un mistero: è una vera e propria mistificazione ad uso e consumo del più spregiudicato scandalismo.



12. Totalmente irrilevante ai fini della presente controversia risulta pure il Decreto Milleproroghe, cui controparte dedica addirittura un intero paragrafo (cfr. memoria difensiva avv., par. 11, pp. 50 e ss.).
13. La presente causa – lo si rammenta ancora una volta – ha per oggetto l'accertamento di una presunta violazione del diritto alla vita, alla salute, alla tranquillità o “*al clima*”, a causa di emissioni in ambiente di sostanze (in *thesi*) nocive.
14. Non si comprende, dunque, quale rilievo potrebbe assumere ai fini del presente giudizio una disposizione normativa volta a modificare le regole di utilizzo di un patrimonio destinato di Ilva, formatosi nel 2017 con le risorse sequestrate agli esponenti della gestione “privata” del gruppo siderurgico (*i.e.* la famiglia Riva) e vincolato a interventi di bonifica (che notoriamente riguardano altre matrici ambientali, quali terreni e falde acquifere). Senza contare che, nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione in legge, la norma in questione è stata integralmente espunta dal Decreto Milleproroghe.

* * *

II. Abstract

15. Nonostante il congruo termine a disposizione, controparte non è riuscita a superare le assorbenti eccezioni avanzate dalle Resistenti nelle rispettive memorie di costituzione.
16. Quanto alle eccezioni processuali di Ilva, invero, con la presente memoria ribadiremo che i Ricorrenti:
 - (a) si sono limitati a generiche accuse nei confronti delle Resistenti, senza individuare le norme asseritamente violate da queste ultime nell'esercizio dell'attività di impresa, depositando un atto introduttivo per ciò solo inammissibile (cfr. *infra*, par. III.A);
 - (b) si sono rivolti a un giudice privo di giurisdizione, dal momento che essi contestano provvedimenti amministrativi. I Ricorrenti, inoltre, pretenderebbero di ottenere una nuova definizione dei contenuti dell'A.I.A. di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, riservati dalla legge all'esercizio del potere amministrativo (cfr. *infra*, par. III.B);



- (c) hanno utilizzato per la tutela dei propri asseriti interessi uno strumento (l'inibitoria collettiva) inammissibile anche sotto il profilo "temporale", per essere lo stesso inapplicabile *ratione temporis* alla fattispecie dedotta, occorsa prima dell'entrata in vigore dell'art. 840-*sexiesdecies* c.p.c. (cfr. *infra*, par. III.C);
- (d) hanno fallito nel replicare all'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Ilva, non avendo dimostrato per quali ragioni a Ilva dovrebbero essere addebitate le emissioni (*in thesi*) nocive lamentate *ex adverso*, dal momento che l'impianto siderurgico tarantino per cui è causa è gestito esclusivamente da ADI (cfr. *infra*, par. III.D).
17. Anche con riferimento al merito, la memoria avversaria nulla aggiunge rispetto a quanto già affermato nel Ricorso.
18. In particolare, con riferimento alla frode alla legge, già si è detto *supra* sull'irrelevanza dei nuovi temi introdotti da controparte nella recente memoria al malcelato scopo di screditare l'operato delle Resistenti.
19. Anche dopo aver letto la memoria avversaria, inoltre, non si comprende come i Commissari Straordinari di Ilva avrebbero mai potuto "*frodare la legge*" in occasione dell'aggiudicazione dei complessi aziendali, con la stipula del contratto di affitto, ovvero mediante modifiche di tale contratto previamente autorizzate dal Ministro dello Sviluppo Economico e sempre conformi alla normativa di volta in volta promulgata per l'esecuzione del piano ambientale di cui al D.P.C.M. 29 settembre 2017 (cfr. *infra*, par. IV.A).
20. In relazione, poi, alla contestata violazione del diritto alla salute, i Ricorrenti continuano a trascurare che le attività dello stabilimento di Taranto sono esercitate in forza di un provvedimento di A.I.A., che è lo specifico strumento teleologicamente rivolto alla contestuale tutela di due diritti fondamentali, ossia lavoro e salute, come statuito anche dalla Corte Costituzionale (cfr. *infra*, par. IV.B e par. IV.C), e che nessuno dei limiti alle emissioni atmosferiche nocive previsti dal D. Lgs. n. 155/2010 risulta essere stato superato negli ultimi anni, né da Ilva (prima), né da ADI (poi).
21. Come si vedrà meglio *infra*, e contrariamente a quanto ribadito dai Ricorrenti, non ci sono evidenze scientifiche che attestino una ingiusta e intollerabile esposizione a rischio della salute e della tranquillità della popolazione residente, ovvero che accertino la sussistenza di pericoli per la salute delle



comunità interessate derivanti dall'attività svolta presso lo stabilimento industriale di Taranto, come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato con cui è stata integralmente riformata la sentenza del TAR Puglia-Lecce invocata dai Ricorrenti (cfr. *infra*, par. IV.C).

22. In particolare, nella nuova relazione predisposta dal *team* di esperti coordinati dal prof. Alfonso Cristaudo e dalla dott.ssa Gabriela Ruffi (cfr. **doc. 40**) vengono evidenziati i gravi errori metodologici in cui è incorsa la dott.ssa Moschetti (autrice della relazione prodotta dai Ricorrenti con la recente memoria autorizzata; cfr. doc. avv. 35) e viene chiarito una volta per tutte che la qualità dell'aria di Taranto è conforme ai limiti di legge ed è migliore di quella di tante altre città pugliesi e italiane. Inoltre, con riferimento allo stato di salute della popolazione, il *team* di esperti illustra le ragioni per cui gli eccessi di tumore al polmone e di mesotelioma risultano correlabili a fattori di rischio multipli e lontani nel tempo (30-40 anni), mentre le patologie acute dell'apparato respiratorio, che riflettono le esposizioni ad agenti inquinanti in tempi più recenti, non risultano in eccesso né negli adulti né nei bambini di Taranto.
23. Quanto, poi, alla presunta violazione del “diritto al clima”, i Ricorrenti si trincerano dietro la cd. Sentenza Shell, senza rendersi conto che la stessa è, per più motivi (tutti analizzati *infra*), affetta da plurimi vizi di ordine logico (prima ancora che giuridico) e comunque inapplicabile al caso di specie. Se fosse sufficiente, come vorrebbe controparte, emettere CO₂ per essere convenuti in giudizio per l'inibitoria della propria attività produttiva, nessuna attività antropica sarebbe sottratta a un siffatto scrutinio giudiziale: vi sarebbe, quindi, una proliferazione indiscriminata di azioni che intaserebbe il sistema giudiziario italiano, senza produrre risultati effettivamente utili per il contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici in corso (risultati che invece dipendono esclusivamente da azioni politiche mirate e concertate tra i vari stati). Le c.d. “controversie climatiche”, invero, sono destinate a rimanere controversie tra Stati firmatari dell'Accordo di Parigi, il quale – contrariamente a quanto vorrebbero i Ricorrenti – non è direttamente applicabile alle singole imprese, ponendo lo stesso unicamente obblighi in capo alle parti (*i.e.* gli Stati) che quell'accordo hanno sottoscritto (cfr. *infra*, par. V).



24. Con riferimento, infine, alle istanze istruttorie, alle controparti non sono state sufficienti due memorie per circostanziare le motivazioni per le quali le stesse sarebbero rilevanti per la decisione della presente controversia. In altre parole, le istanze istruttorie avversarie erano e restano palesemente e, come tali, inammissibili (cfr. *infra*, par. VI).
25. Tanto premesso, passiamo a illustrare più diffusamente le ragioni di inammissibilità/infondatezza del ricorso avversario, seguendo – per comodità – un ordine espositivo sostanzialmente in linea con quello adottato dai Ricorrenti.

* * *

III. Eccezioni processuali

III.A Sulla genericità del Ricorso e sulla conseguente inammissibilità

26. In esordio alla memoria autorizzata avversaria (pp. 2-4), i Ricorrenti svolgono “*a titolo di prima confutazione, alcune considerazioni di ordine generale*” in merito al rilievo da parte delle Resistenti “*più volte ... nelle loro comparse di costituzione*” dell’*“eccessiva genericità del ricorso introduttivo”*. A tal fine controparte richiama il contenuto degli artt. 840-*sexiesdecies*, comma 5 e 840-*quinquies*, comma 3 (*rectius* comma 2), c.p.c. ⁽¹⁾, così come il rinvio disposto dall’art. 840-*sexiesdecies*, comma 3, c.p.c., alle forme del procedimento camerale, ritenendoli indicativi di una volontà del legislatore di “*rendere il più snello possibile il procedimento per garantire che le inibitorie possano essere rese nel più celere tempo compatibile salvaguardando nel contempo i diritti delle imprese ... rendendo i provvedimenti revocabili e modificabili*”. Da tale *excursus* normativo, controparte ritiene di poter inferire che “*in una materia complessa ... il ricorso introduttivo non può trasformarsi in una sorta di trattato di siderurgia e climatologia*” e che l’onere a cui i Ricorrenti sarebbero soggetti, e che gli stessi avrebbero adempiuto, è quello di “*indicare le principali ragioni su cui fondano le loro domande e quali siano le fonti da cui trarre gli elementi utili ai fini del giudizio*”, mentre “*tanto i poteri istruttori esercitabili ex officio, quanto la natura della decisione, implicano una cognizione svincolata da ogni formalità che non sia dipendente dalla stretta osservanza del contraddittorio tra le parti*”. Cosicché sarebbe infondata

⁽¹⁾ Là dove rispettivamente prevedono che “*il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici*” e che “*il tribunale ... procede al modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del giudizio*”.



ogni censura di genericità del Ricorso, “*non valendo l’opposto principio della sua autosufficienza*”.

27. Le deduzioni avversarie non colgono nel segno.
28. Cominciamo con il rettificare la portata che controparte attribuisce alle norme richiamate, anticipando da subito che il contenuto delle stesse non vale certo ad esonerare controparte dagli oneri di allegazione e prova che incombono ai Ricorrenti anche nel contesto delle azioni collettive di cui alla Legge n. 31/2019, segnatamente quelle di cui all’art. 840-*sexiesdecies* c.p.c..
29. Anzitutto, l’art. 840-*quinqüies* c.p.c., richiamato dall’art. 840-*sexiesdecies* c.p.c. “*in quanto compatibile*” è, al comma 2 citato *ex adverso*, norma di natura procedurale, volta a sottrarre le azioni collettive alla rigida predeterminazione di successione e tempistica di incombeni processuali propria del giudizio ordinario, in favore di una ‘deformalizzazione’ del procedimento (salvo il limite invalicabile del rispetto del contraddittorio); la disposizione pertanto non ha nulla a che vedere con la invocata attribuzione al Tribunale di poteri officiosi che non siano appunto riferiti alla regolamentazione del compimento delle attività difensive e istruttorie (lo confermano inequivocabilmente i successivi commi 5 e ss. che condizionano espressamente lo stesso ordine di esibizione contemplato dalla norma, vale a dire la misura istruttoria che più si discosta dalle regole ordinarie, alla “*istanza del ricorrente, contenente l’indicazione di fatti e prove, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda*”, nonché alla disamina del Tribunale volta a verificare “*in quale misura la domanda è sostenuta da fatti e prove*”). Si è avuto modo di rilevare, a commento dell’analoga formula di ‘deformalizzazione’ recepita nell’art. 140-*bis* del Codice del Consumo, con considerazioni valide anche per il caso che ci occupa, che “*il giudizio non può accontentarsi della verosimiglianza ... Ed anche sempre si tratterà, alla fine ..., di giudicare in base alle regole dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.. In definitiva, il principio di deformalizzazione non implica qui ...la possibilità di allegare e provare “meno” di quello che sarebbe necessario allegare e provare in un ordinario giudizio di cognizione*” (BOVE, *La trattazione nel processo di classe*, in *Il giusto processo civile*, 2011, p. 92).
30. Né a sollevare i Ricorrenti dai loro oneri in tema di allegazione dei fatti rilevanti e di offerta degli elementi di prova soccorre l’art. 840-*sexiesdecies*, comma 5, c.p.c.: la previsione secondo cui “*il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici*” opera sul (e resta confinata al) piano della



valutazione, in sede di accertamento dei dedotti illeciti, delle allegazioni e degli elementi istruttori ritualmente acquisiti al giudizio.

31. Analogo discorso vale per il riferimento avversario all'art. 738 c.p.c., secondo cui *“il giudice può assumere informazioni”*. A prescindere dal limite di compatibilità del richiamo alle norme in tema di procedimenti camerali, resta il fatto che l'assunzione di informazioni riveste valore integrativo e/o chiarificatore (ordinariamente con riguardo a prassi applicative o a dati detenuti da organismi pubblici o al più ad acquisizioni di riscontri documentali impossibili o difficoltosi per la parte, che poco rilevano nella fattispecie) e che in ogni caso trova *“limite ... nel non poter [il Giudice] sostituirsi e supplire ... all'onere probatorio incombente sulla parte e nel non svolgere attività istruttoria a fini meramente esplorativi”* (Cass. 6 marzo 2018, n. 5255; Cass. 4 marzo 2015, n. 4412).
32. Infine, il citato regime di modificabilità e revocabilità del provvedimento camerale – è quasi superfluo precisarlo – di certo non legittima sbrigative e non adeguatamente ponderate decisioni che non siano frutto di puntuale disamina delle allegazioni delle parti e del riscontro della relativa dimostrazione o offerta di prova (senza che a nulla rilevi in proposito che non sia postulata un’*“autosufficienza”* dell'atto introduttivo nei termini elaborati per il ricorso per cassazione).
33. Ciò detto, rimane indiscutibile che il Ricorso, anche in esito al deposito della memoria autorizzata avversaria, rimanga connotato da significativa genericità, che rileva sia sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione inibitoria esperita sia, comunque, ai fini della relativa infondatezza. In particolare, restano immutati i profili di genericità afferenti:
 - (a) alla stessa esposizione dei fatti assunti rilevanti, tratti qua e là da decisioni, rapporti o relazioni varie, articoli di stampa, non contestualizzati nell'evoluzione organica e cronologica, anche legislativa, della vicenda che attiene all'esercizio degli stabilimenti di Taranto, e che è all'evidenza imprescindibile per valutare le supposte violazioni della normativa tempo per tempo vigente ascritte alle Resistenti;
 - (b) all'allegazione degli elementi costitutivi della domanda inibitoria e specificamente alla identificazione degli *“atti e comportamenti”* ascritti alle Resistenti che, oltre ad essere genericamente ritenuti ‘pregiudizievoli’,



siano anche illeciti ⁽²⁾, ossia violativi di specifiche norme giuridiche, e si pongano in relazione causale con le asserite conseguenze dannose in danno di una pluralità di soggetti (ivi compresi i Ricorrenti);

- (c) all'indicazione dei diritti omogenei che l'azione esperita sarebbe volta a tutelare in sede inibitoria (dichiarata prodromica alla tutela risarcitoria con azione di classe) anche con riguardo ai Ricorrenti, al cospetto della genericità ed eterogeneità dei potenziali pregiudizi addotti a sostegno dell'interesse all'azione, il cui unico profilo di "condivisione" finisce per essere la residenza a Taranto e Comuni limitrofi; elemento che di per sé non esprime né una posizione soggettiva qualificata né un nesso causale omogeneo con i comportamenti illeciti e pregiudizievoli lamentati, che devono necessariamente ricorrere in qualsiasi azione collettiva e in funzione dei quali deve essere valutato, anche ai sensi dell'art. 840-*sexiesdecies* c.p.c., l'"interesse" di chi agisce in sede inibitoria in rapporto a quello della "pluralità di enti ed individui" incisi dai medesimi comportamenti. Dal momento che ogni norma "*riconosc[e] la rilevanza dell'interesse sostanziale, perché soccorra il rimedio processuale*", non essendo sufficiente "*il solo fatto di avere interesse ad un qualche risultato, che non sia correlato ad una corrispondente posizione giuridica rilevante per l'ordinamento*", è infatti chiaro che "*la selezione di coloro che possono agire deve passare, oltre che dal criterio dell'interesse ad agire, dalla previa individuazione della situazione soggettiva astrattamente suscettibile di essere pregiudicata dalla condotta illecita*" (PAGNI, *L'atipicità delle azioni tra interessi rilevanti e diritto ad un rimedio effettivo; considerazioni a margine del brocardo ubi ius, ibi remedium (e un cenno alle nuove azioni collettive)*, in *Judicium*, 13 gennaio 2022, pp. 9-10);
- (d) alla dimostrazione della titolarità in capo ai Ricorrenti di siffatte posizioni soggettive qualificate e del riscontro che, anche in ragione di ciò, essi sono "*in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei*" di "*circa 300.000 residenti in Taranto e comuni limitrofi*", in relazione agli

(2) La mancata espressa qualificazione di illiceità, nell'art. 840-*sexiesdecies* c.p.c., degli "*atti e comportamenti*" censurati come pregiudizievoli non vale evidentemente ad escludere che tale illiceità costituisca requisito anche della domanda di inibitoria; ciò che è comunque reso esplicito dal prosieguo dell'articolo nel riferimento alle "*violazioni accertate*" e all'art. 7 della Legge n. 31/2019 nel riferire l'applicabilità del nuovo *corpus* normativo appunto alle "*condotte illecite poste in essere successivamente*" alla sua entrata in vigore (tant'è che l'omissione è stata definita come 'curiosa' ma ovviamente non tale da "*impedirne la più corretta lettura*", ossia che "*la condanna inibitoria ... presuppone un illecito*": DE SANTIS, *L'azione inibitoria collettiva*, in *Foro it.* 2019, V, p. 387).



specifici interessi di questi ultimi all'azione collettiva esperita (come già rilevato, al riguardo, sono addotti, senza dimostrazione, ora il ruolo di rappresentanti o attivisti di associazioni aventi come scopo la chiusura degli impianti siderurgici ⁽³⁾, ora l'aver contratto o aver visto contrarre da familiari malattie di vario tipo, di cui si adombra la derivazione da inquinamento atmosferico o comunque un pregiudizio nel loro decorso imputabile alla situazione della città, ora appunto il mero fatto di essere residenti a Taranto, in assenza di altre specificazioni);

- (e) all'identificazione degli specifici “*atti e comportamenti*” (illeciti) passibili di inibitoria ai sensi dell'art. 840-*sexiesdecies* c.p.c., senza che questa possa indiscriminatamente estendersi sino ad investire la complessiva attività di impresa, rispetto alla quale è riservata al legislatore la individuazione dei relativi limiti.

* * *

III.B Sul difetto di giurisdizione di codesto Ill.mo Tribunale

- 34. In ordine all'eccepito difetto di giurisdizione dell'Ill.mo Tribunale, i Ricorrenti oppongono che il giudizio concerne la tutela di diritti soggettivi e dunque sarebbe stato correttamente instaurato dinanzi al giudice ordinario, sulla scorta dei comuni criteri di riparto.
- 35. I Ricorrenti riconoscono, allo stesso tempo, di aver contestato il contenuto del D.P.C.M. 29 settembre 2017 (principalmente con riferimento alla proroga dei termini di adempimento delle prescrizioni A.I.A. e all'attribuzione ai Commissari Straordinari di alcuni poteri di controllo), ma escludono che ciò faccia venire meno la giurisdizione ordinaria in quanto ad essere censurate sarebbero le condotte poste in essere da Ilva e da ADI, mentre non sarebbe stata formulata alcuna domanda di annullamento del D.P.C.M. 29 settembre 2017, evocando – in ogni caso – l'eventuale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che legittimano pienamente l'operatività dello stabilimento tarantino di interesse strategico nazionale.

⁽³⁾ Al riguardo, con la memoria autorizzata, controparte ha prodotto in tutto e per tutto, quale doc. 8, un verbale di assemblea dell'associazione “Genitori Tarantini”, risalente al gennaio del 2019, e sulla cui rappresentatività è lecito interrogarsi, visto che si dà atto che – con la presenza di 11 associati (di due dei quali è “*approva[to] l'ingresso*” proprio nell'occasione) – è formata la maggioranza richiesta per considerare validamente costituita l'assemblea.



36. La prospettazione dei Ricorrenti è – oltrech  confusa – contraddittoria e non consente di superare l’eccezione mossa da Ilva.
37. Dall’affermazione dei Ricorrenti di non voler contestare in questa sede i provvedimenti amministrativi che legittimano l’attivit  dello stabilimento industriale di Taranto, bens  soltanto le “condotte” attuative di tali provvedimenti (poste in essere da ADI), discende una necessaria conseguenza: tali condotte, per assumere il carattere dell’antigiuridicit  e fondare l’azione cautelare proposta, dovrebbero, necessariamente, essere violative di tali provvedimenti. Non pu  essere, infatti, antigiuridica – e, quindi, lesiva di terzi – una condotta rispettosa dei provvedimenti che conformano a legge l’esercizio di una attivit  industriale e/o commerciale.
38. Ma la valutazione dell’asserita antigiuridicit  della condotta e l’applicazione delle conseguenti sanzioni non spettano all’Ill.mo Tribunale adito, bens , a seconda dei casi, al Giudice Penale ovvero all’autorit  amministrativa e – in ultima istanza – al Giudice Amministrativo.
39. A quest’ultimo spetta altres  decidere – in sede di giurisdizione esclusiva – dei pregiudizi arrecati da comportamenti omissivi in materia ambientale (art. 133, lett. 1, c.p.a.) e – quindi – anche dell’omesso accertamento e sanzionamento di comportamenti in contrasto con i provvedimenti autorizzativi ambientali.
40. Ed   esattamente ci  che i Ricorrenti chiedono all’Ecc.mo Tribunale in sede cautelare.
41. Ma se il Giudice Amministrativo ha giurisdizione esclusiva in sede di merito anche sulla lesione di tali diritti, ad esso spetta – necessariamente – anche l’inerente tutela cautelare, inopinatamente esercitata in questa sede.
42. Merita rammentare che i Ricorrenti hanno richiesto l’adozione delle seguenti misure cautelari, sul presupposto dell’antigiuridicit  della condotta di ADI (*i.e.*: la violazione dell’A.I.A. vigente):
- (a) la chiusura dell’area a caldo dell’impianto siderurgico di Taranto di propriet  di Ilva, ovvero la cessazione delle relative attivit , assegnando un termine massimo di 60 giorni, idoneo allo svolgimento dei lavori in sicurezza;
 - (b) la chiusura delle cokerie ovvero la cessazione delle relative attivit , entro lo stesso termine;



- (c) la cessazione dell'attività produttiva dell'area a caldo fino alla completa attuazione delle prescrizioni del Piano Ambientale vigente e di ogni altra che successivamente dovesse essere prescritta; ovvero
 - (d) un ordine nei confronti delle Resistenti affinché predispongano un piano industriale che preveda l'abbattimento – entro il 2026 – di non meno del 50% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto alle emissioni conseguenti ad una produzione di sei milioni di tonnellate annue di acciaio, nonché le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
43. Per le prime tre misure richieste trattasi delle stesse misure sanzionatorie applicabili dal Ministero in presenza di una violazione dell'A.I.A. accertata dall'organo pubblico competente (ISPRA, con l'ausilio di ARPA) in applicazione del Codice dell'Ambiente.
44. La quarta misura cautelare attiene direttamente alla revisione dell'A.I.A. vigente.
45. All'Ill.mo Tribunale è dunque richiesto:
- (a) di sostituirsi a tali Autorità Pubbliche competenti *ex lege* nell'accertare la (asserita) violazione dell'A.I.A.;
 - (b) successivamente, di accertare l'omessa attività di vigilanza e controllo; e, quindi
 - (c) adottare in via sostitutiva le medesime sanzioni colpevolmente omesse dall'Autorità Pubblica,
- posto che tale omissione avrebbe comportato la violazione dei diritti soggettivi rivendicati dai Ricorrenti.
46. È esattamente ciò che la legge riserva alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
47. Sono, dunque, sia il *petitum* che la causa *petendi* come prospettati dai Ricorrenti ad escludere la giurisdizione dell'Ill.mo Tribunale.
48. I Ricorrenti, però, non si fermano a questo: assumono che anche qualora la loro azione fosse intesa come diretta a contestare – in via presupposta – la legittimità dell'A.I.A. vigente (quale provvedimento da cui deriva la lesione



dei diritti rivendicati dai Ricorrenti), il Giudice Ordinario non incontrerebbe alcun ostacolo nell'adottare i provvedimenti richiesti, potendo esso sempre disapplicare i provvedimenti amministrativi (artt. 4 e 5 dell'Allegato E alla Legge n. 2248 del 1865).

49. Ma così non è allorquando – com'è nel caso in esame – il provvedimento che il Giudice Ordinario dovrebbe disapplicare (il D.P.C.M. 29 settembre 2017 e cioè a dire l'A.I.A. vigente) è già stato ritenuto legittimo dal Giudice Amministrativo (*i.e.*: dal Consiglio di Stato nei pareri decisori n. 1897 e 1898 del 2019).
50. Non meritano, poi, nemmeno considerazione – ma solo manifestazione di sconforto – le notazioni svolte dai Ricorrenti sulla pretesa “*connivenza*” del massimo organo di giustizia amministrativa con l'Autorità di Governo e con gli asseriti interessi di Ilva (prima) e di ADI (poi).
51. Questo, peraltro, resta quando non si hanno altri argomenti per contrastare l'effettività del diritto che non dà spazio a sconcertanti pretese.
52. È poi del tutto inusitata – e costituisce davvero una pagina nuova del nostro assetto ordinamentale – l'ulteriore prospettazione dei Ricorrenti secondo cui codesto Ill.mo Tribunale avrebbe titolo a disapplicare (non solo provvedimenti amministrativi già dichiarati legittimi ma) anche le leggi dello Stato ove le ritenga contrastanti con la Costituzione.
53. Sommessamente riteniamo che l'attuale assetto costituzionale del riparto dei poteri, che pone il Giudice delle Leggi al vertice della giurisdizione, non preveda tale potere di disapplicazione.
54. Prevede invece il potere di disapplicazione di norme interne contrastanti con l'ordinamento comunitario. E anche questo è evocato dai Ricorrenti. Ma nella specie non esiste la norma comunitaria che si assume violata dalla norma interna contestata (l'art. 1, comma 8, del D.L. n. 191/2015 e successive modifiche che estende i termini per il completamento del Piano Ambientale sino al 2023).
55. Le Direttive comunitarie (anche quelle evocate da controparte) impongono agli Stati membri di adottare entro un dato arco temporale misure di adeguamento dell'ordinamento interno a quanto disposto in sede comunitaria: non fissano (neppure quelle evocate da controparte) tempi di



attuazione successivi, posto che ciascun Stato membro deve assumere in via autonoma le iniziative ritenute più appropriate alle specifiche situazioni.

56. Anche la disapplicazione “*comunitaria*” è evocata quindi del tutto a sproposito.
57. È pertanto pacifica – sotto qualunque profilo la si esamini – la carenza di giurisdizione dell’Ill.mo Tribunale.
58. In tale ambito i Ricorrenti affermano anche che, nel noto contratto di affitto sottoscritto tra Ilva e ADIH in data 28 giugno 2017 (tale contratto, come successivamente integrato e modificato, il “**Contratto di Affitto**”), il sistema dei controlli sulla attuazione delle prescrizioni A.I.A. sarebbe stato totalmente sconvolto e i Commissari Straordinari, secondo la prospettazione avversaria, avrebbero vanificato le loro funzioni e fatto scomparire ogni profilo della potestà pubblica. Ma anche tale prospettazione si scontra con quanto più sopra osservato in tema di giurisdizione del Giudice Amministrativo: le controversie relative all’omesso esercizio del potere di controllo sulle violazioni delle norme ambientali (nella specie l’A.I.A. vigente), anche afferenti a diritti soggettivi, spettano a tale Giudice.
59. In relazione al D.P.C.M. 29 settembre 2017, i Ricorrenti hanno altresì chiesto all’Ill.mo Tribunale di ordinare alle Resistenti di predisporre immediatamente un Piano Industriale che preveda l’abbattimento – entro il 2026 – di non meno del 50% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto alle emissioni conseguenti a una produzione di sei milioni di tonnellate annue di acciaio, ovvero le misure idonee a eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
60. La richiesta attiene quindi direttamente al superamento (*rectius*: sostituzione) dell’A.I.A. vigente, posto che comporta una modifica della stessa finalizzata al conseguimento dell’obiettivo indicato, cui dovrebbe conformarsi l’attività dello stabilimento industriale di Taranto.
61. Sull’impossibilità di assumere una siffatta determinazione da parte del Giudice (anche penale) è sufficiente richiamare l’insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 85 del 2013, par. 10.3).

* * *



III.C Sull'inammissibilità del Ricorso ex art. 7 Legge n. 31/2019, per essere lo stesso diretto a inibire condotte antecedenti al 19 maggio 2021, data di entrata in vigore della predetta legge

62. In replica alla rilevata inammissibilità del Ricorso (e delle specifiche istanze di inibitoria ivi articolate) in conseguenza della inapplicabilità dell'art. 840-*sexiesdecies* c.p.c. a condotte anteriori alla data di entrata in vigore della Legge 31/2019 (*ex art. 7 della legge stessa*) ⁽⁴⁾, controparte inizia ad 'allertare' il Tribunale Ill.mo circa l'"estrema rilevanza" della decisione in argomento al cospetto delle 192 industrie "*maggiormente inquinanti in Italia*" verso cui potrebbero esperite inibitorie collettive e *class action*) ⁽⁵⁾, a dire in sostanza che un diniego di tutela nella presente sede comporterebbe che siffatte azioni, come ridefinite dalla citata legge n.31/2019, "*non possono avere ad oggetto fenomeni di inquinamento*"; conclusione "*altamente illogica, discriminatoria e antigiuridica*" e "*gattopardesca*" per cui "*si è cambiato tutto ma nella sostanza ci si troverebbe nella stessa situazione del vigore della disciplina consumeristica*", tenuto altresì conto della disposta esclusione di azioni collettive verso la pubblica amministrazione (memoria autorizzata avv., pp. 21-22).
63. L'impostazione avversaria è, e resta, meramente impressionistica e non coglie il senso della questione, che non va ovviamente posta in termini di ingiustificata eccettuazione, dal novero delle azioni collettive riconfigurate dalla Legge n. 31/2019, di una specifica 'materia' ("*fenomeni di inquinamento anche nei casi di zone censite come SIN per la compromissione delle matrici ambientali*"), bensì di applicazione ad essa, così come all'universo di doglianze afferenti a qualsiasi altra materia, dei presupposti temporali che il legislatore ha dettato per l'esperimento di tali azioni nel prescrivere, all'art. 7, che "*le disposizioni della*

⁽⁴⁾ Nella memoria di costituzione, si è in particolare rilevato che i comportamenti invocati *ex adverso* a sostegno delle formulate domande di inibitoria sono tutti riferibili a momenti temporali ampiamente antecedenti la data di entrata in vigore della Legge n. 31/2019. E così: (i) con il D.L. n. 207/2012, convertito nella Legge n. 231/2012 è stata concessa la autorizzazione alla prosecuzione dell'attività negli stabilimenti di Taranto; (ii) al D.P.C.M. 29 settembre 2017 risale la approvazione del Piano Ambientale, che regola ad oggi gli interventi di tutela ambientale e sanitaria sui predetti stabilimenti; (iii) rispettivamente al 28 giugno 2017 e al 4 marzo 2020 si collocano il Contratto di Affitto in essere tra Ilva e ADIH e l'accordo modificativo (animato – secondo la prospettazione dei Ricorrenti – dall'intento doloso di "tenere in vita" ad ogni costo gli impianti siderurgici di cui è causa).

⁽⁵⁾ Ciò che difficilmente potrebbe invece avvenire per i circa 8.000 impianti di competenza regionale, "*nonostante eventi emissivi importanti*" in quanto "*riguardano una comunità locale*" (memoria difensiva avv., p. 21).



presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore” (19 maggio 2021).

64. In disparte dagli elementi di suggestione, ed entrando nel merito, controparte in tutto e per tutto obietta che “*anche l’art. 49, secondo comma, l. 23 luglio 2009, n. 99 era dell’identico tenore: “Le disposizioni dell’art. 140-bis del codice del consumo ... si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge” e che “in dottrina si dubitò della costituzionalità di questi limiti di ordine temporali” con riguardo alle “condotte illecite istantanee ... che avevano effetto anche successivamente”, ma “per le condotte illecite di natura permanente, la questione non è mai stata sollevata in quanto è stato ritenuto pacifico che la limitazione non potesse riguardarle” (memoria difensiva avv., p. 22).*
65. Le cose non stanno affatto così. Innanzi tutto, ben lungi dall’essere di “*identico tenore*”, la formula impiegata nel 2009 in sede di introduzione dell’art. 140-bis del Codice del Consumo è stata mutata dal legislatore del 2019 in quanto il discrimen temporale non è stato indicato negli “*illeciti compiuti successivamente*”, ma è stato circoscritto alle “*condotte illecite poste in essere successivamente*”. La scelta espressa dal legislatore è precisa, inequivoca e assolutamente dirimente rispetto alle argomentazioni avversarie, in quanto – ad eliminare ogni possibile incertezza cui potesse avere dato adito la espressione in precedenza impiegata – l’elemento assunto a presupposto dell’applicabilità della nuova disciplina è stato identificato in un comportamento, ossia in un atto del *facere*, ulteriormente connotato dall’essere “*post[o] in essere*”, quindi avviato, attuato, compiuto dopo l’entrata in vigore della legge. Insomma, se mai dubbio potesse instillarsi circa il significato di un riferimento ad “*illeciti compiuti*” dopo l’entrata in vigore della legge, nessuna incertezza è ravvisabile nell’individuazione del presupposto di applicabilità della nuova legge in “*condotte*” che, in quanto “*poste in essere*” dopo una certa data, devono rivestire carattere di posteriorità e novità rispetto alle condotte precedentemente in essere. E a maggiore e ulteriore riaffermazione di quanto sopra, il legislatore ha avuto cura di precisare – come invece non aveva fatto in occasione della introduzione dell’art. 140-bis del Codice del Consumo – che “*alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore*”.
66. L’eliminazione di qualsivoglia riferimento all’“*illecito compiuto*” esclude anche, consapevolmente e volutamente, ogni rilevanza del protrarsi di effetti



asseritamente dannosi di un comportamento antecedente, travolta dallo 'spostamento' del presupposto di applicabilità della nuova legge a condotte temporalmente collocate successivamente ad una certa data.

67. Che poi il regime di irretroattività disposto dal legislatore del 2019 sia pienamente legittimo è indiscutibile, a maggior ragione in sede di disciplina transitoria, dove acquista rilevo preminente la valutazione discrezionale del bilanciamento degli interessi coinvolti tutte le volte in cui si abbia a che fare con contenuti innovativi e sostanziali, come quelli veicolati dalla Legge n. 31/2019, rispetto ai quali competete appunto unicamente al legislatore identificare i presupposti di applicabilità, anche temporali, delle fattispecie e delle regole del loro esercizio nel processo (si vedano al riguardo le note 11 e 12, p. 43, della memoria di costituzione). Si ribadisce, sotto questo profilo, che una delle dichiarate finalità della nuova normativa è la funzione deterrente che la mutata disciplina è destinata a rivestire in prevenzione del compimento di illeciti plurioffensivi; funzione deterrente che non può che proiettarsi al futuro e che, nel bilanciamento degli interessi che compete al legislatore, ben spiega come l'applicazione (sostanziale e processuale) del nuovo regime sia stata disposta solo per le condotte illecite posteriori all'entrata in vigore della Legge n. 31/2019, escludendo coerentemente che "vecchie" condotte possano essere 'rivalutate' sulla base dei nuovi istituti. Ed è del pari ragionevole che il legislatore abbia inteso evitare la coesistenza di due diverse tipologie di azione in caso di mera prosecuzione di comportamenti adottati in precedenza (cfr. già memoria di costituzione, pp. 43-44).
68. In relazione a quanto precede, è vano lo sforzo avversario di dimostrare che la *"persistenza delle condotte attestata da diverse sentenze* [nella specie è poi citata unicamente quella del TAR Puglia-Lecce 27 gennaio 2021, annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4802/2021 (cfr. doc. 6)] *nelle quali si pone in rilievo come, in definitiva, il verificarsi di eventi di danno sia sempre ricollegabile a un unico comportamento che è quello dell'esercizio di impianti obsoleti e tuttora non adeguati alle prescrizioni del piano ambientale"* (memoria difensiva avv., p. 23). Anzi, proprio queste considerazioni dimostrano ulteriormente come, risalendo quell'*"unico comportamento"* a molto tempo addietro, si sia qui del tutto al di fuori di *"condotte ... poste in essere"* successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 31/2019, e quindi dal perimetro temporale che consente l'esperibilità dei rimedi approntati dalla nuova normativa. Solo per scrupolo si aggiunge che i presupposti della permanenza invocata *ex adverso* sulla base dell'annullata



sentenza del TAR Puglia-Lecce sono comunque riferiti a segnalazioni di asserite anomalie di funzionamento intercorse “nell’arco di tempo dall’11.1.2019 al 29.11.2019” e, pertanto, ad un lasso temporale ampiamente risalente e non attuale.

69. Del pari irrilevante è il richiamo ad App. Torino 23 settembre 2011 (fermo che ad esso si contrappongono le sentenze citate alla nota 10, p. 42, della memoria di costituzione) ⁽⁶⁾, in quanto la scelta operata dal legislatore rende inconferente la distinzione tra fatto illecito istantaneo e fatto illecito permanente, a seconda del protrarsi o meno del fatto genetico del danno, in quanto ciò che rileva è unicamente che il fatto genetico sia ricollegabile ad una condotta “compiuta” successivamente all’entrata in vigore della legge e non già meramente produttiva di effetti o proseguita in forza di comportamenti antecedenti.
70. Allo stesso modo, fuori contesto è il richiamo all’art. 158 c.p., che tratta della differenza tra illecito permanente e illecito istantaneo a fini del tutto diversi da quelli di cui qui si tratta, e specificamente in tema di decorrenza della prescrizione del reato.
71. Abbiamo già rilevato nella memoria di costituzione (pp. 44-45) come non abbia pregio il tentativo avversario di rinvenire comunque qualche condotta posteriore al 19 maggio 2021 che possa giustificare l’inibitoria *ex art. 840-sexiesdecies* c.p.c., in quanto nessuno dei fatti menzionati nel Ricorso si traduce in una “condotta” posta in essere successivamente a tale data ⁽⁷⁾.
72. Nella propria memoria autorizzata, controparte – senza svolgere alcuna replica alle considerazioni delle Resistenti – si limita ad allegare genericamente

⁽⁶⁾ In particolare, App. Roma 27 gennaio 2012, in *Foro it.*, 2012, 6, I, 1908, in tema di danno da fumo, ha ritenuto sussistente un illecito istantaneo a effetto permanente, dichiarando l’inammissibilità dell’azione di classe.

⁽⁷⁾ Non costituiscono in particolare condotte ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 31/2019 (e ribadita qui la contestazione delle infondate allegazioni avversarie in merito alla loro pretesa illiceità): (i) il fermo della batteria 12 delle cokerie disposto con D.M. del 25 giugno 2021; (ii) il rapporto ISPRA del 9 giugno 2021 sulla pretesa “*perdurante esistenza di una violazione alle prescrizioni del piano di monitoraggio e controllo*”, che si riferisce a un sopralluogo effettuato nel dicembre 2020 (doc. avv. 27) e non attuale; (iii) l’*“adozione di un piano industriale che ... non prevede alcun abbattimento delle emissioni dei gas ad effetto serra, bensì l’aumento poiché l’incremento della produzione da 6 a 8 milioni di tonnellate, anche se realizzato con forni elettrici, non sarà certo ad emissioni zero”* (cfr. Ricorso, p. 37), atteso che il nuovo piano industriale è stato adottato con l’accordo del 4 marzo 2020 (doc. avv. 7).



che “*gli eventi sono proseguiti anche dopo l'entrata in vigore della legge*”, il “*più grave*” dei quali “*si è consumato in data 30 giugno 2021, data di scadenza del termine previsto per l'adeguamento della batteria 12, rimasto inevaso*”, con la conseguenza che “*una batteria delle cokerie non adeguata significa che sono fuori controllo le emissioni fuggitive di diverse sostanze tossiche, tra cui il benzo(a)pirene*”, per concludere che “*gli incidenti ... che provocano emissioni fuggitive non cesseranno mai. Basti pensare a quelli verificatisi dopo la presentazione del ricorso ... mentre il fenomeno degli sloppings è ineliminabile, come si è dimostrato ineliminabile il fenomeno dei Wind Days (v. relazione dott.ssa Moschetti, pag. 1, doc. 35)*” (cfr. memoria difensiva avv., p. 24).

73. Fermo che taluni degli eventi cui allude controparte sono anteriori al deposito del Ricorso e pertanto la loro deduzione è tardiva, e a prescindere dalla assoluta opinabilità delle indimostrate asserzioni avversarie, al solito caratterizzate da suggestivi toni allarmistici, resta il fatto – indiscutibile e ineliminabile – che non si rinvergono “condotte illecite poste in essere” successivamente al 19 maggio 2021, anche con riguardo al mancato “adeguamento” entro il termine del 30 giugno 2021 della batteria 12: in conseguenza di ciò e del diniego di proroga del predetto termine, infatti, la batteria è stata fermata (doc. 39 ADI) e consta essere rimasta inattiva fino al 18 gennaio 2022, quando la verifica del rispetto delle prescrizioni da parte dei competenti enti di controllo (ISPRA e ARPA) ne ha consentito il riavvio. Quindi, da un lato, con il fermo non si è integrata alcuna condotta ma semmai la cessazione di essa e, dall'altro lato, il riavvio della batteria è avvenuto a seguito e in forza della verificata e certificata osservanza delle prescrizioni di “adeguamento” (tra cui l'installazione di filtri a tessuto di nuova generazione); nell'uno e nell'altro frangente, non si è verificato e non è mai stato possibile alcun “fuori controllo [del]le emissioni fuggitive di diverse sostanze tossiche, tra cui benzo(a)pirene”, vale a dire l'evento pregiudizievole che controparte lamenta (al solito, peraltro, del tutto genericamente e apoditticamente).
74. Quanto ai due eventi “*verificatisi dopo la presentazione del ricorso*” e richiamati nei *link* riportati alla nota 9 della memoria autorizzata avversaria, non vi è che da replicare che:
 - (a) per il fermo dell'altoforno 4 nell'ottobre 2021, si tratta ancora di una mera cessazione di operatività per interventi di manutenzione;
 - (b) per l'incendio al nastro trasportatore nel gennaio 2022, si tratta di un incidente di ordinario accadimento e, tra l'altro, riguardante una



struttura che nulla ha a che vedere con gli impianti cui afferiscono le doglianze dei Ricorrenti.

75. In un caso e nell'altro, dunque, non è rinvenibile alcuna condotta posta in essere dopo il 19 maggio 2021.
76. Lo stesso dicasi per i fenomeni di *slopping* o dei cd. *wind days*, del tutto genericamente evocati da controparte, senza alcuna indicazione causale e neppure collocazione temporale rispetto a “atti o comportamenti” successivi alla predetta data.
77. In conclusione, le deduzioni contenute nella memoria autorizzata dei Ricorrenti non scalfiscono in alcun modo la rilevata inammissibilità dell'iniziativa giudiziale avversaria, per essere inapplicabile *ratione temporis* alla fattispecie dedotta l'azione collettiva inibitoria di cui all'art. 840-*sexiesdecies* c.p.c..

* * *

III.D Sul difetto di legittimazione passiva di Ilva, per essere lo stabilimento produttivo per cui è causa gestito dalla coevocata Acciaierie d'Italia S.p.A.

78. In via preliminare, nella propria memoria di costituzione, Ilva ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere l'impianto siderurgico tarantino per cui è causa gestito da ADI, unica tra le resistenti cui, attualmente, potrebbero essere addebitate (*in thesi*) emissioni nocive (cfr. memoria di costituzione Ilva, pp. 47 e ss., cui si rinvia).
79. Nella propria memoria difensiva in data 24 gennaio 2022, per sfuggire a tale dirimente eccezione, i Ricorrenti sostengono che la legittimazione passiva dell'esponente deriverebbe dalle circostanze che:
 - (a) l'accoglimento di una qualunque inibitoria inciderebbe sul Contratto di Affitto, di cui Ilva è parte, potendone provocare (sempre *in thesi*) la risoluzione;
 - (b) “Ilva, quale proprietaria degli impianti sottoposti a sequestro è partecipe alla gestione degli stessi, dipendendo da sue iniziative il fermo o meno di sezioni di impianto” (cfr. memoria difensiva avversaria, p. 20).
80. Le affermazioni avversarie sono prive di fondamento.



81. Quanto al rilievo *sub* (a) (incidenza dell'inibitoria sul Contratto di Affitto), controparte incorre scientemente in un'inversione logica, argomentando la legittimazione passiva di Ilva a partire da circostanze che tuttavia si pongono a valle del presente giudizio e nulla hanno a che fare con lo stesso. Seguendo la tesi dell'esponente, tutti i soggetti destinati a subire una qualche conseguenza in caso di accoglimento dell'inibitoria avversaria sarebbero legittimati passivi del presente giudizio. Se così fosse, si arriverebbe al paradosso che anche gli attuali fornitori dello stabilimento e i dipendenti di Ilva sarebbero legittimati passivi della presente causa: anche tali soggetti rischierebbero la risoluzione del contratto (di fornitura o di lavoro) per il caso in cui l'inibitoria fosse accolta. L'argomento avversario, quindi, prova troppo e non è idoneo a superare l'eccezione formulata da Ilva.
82. Quanto al rilievo *sub* (b) (asserita partecipazione di Ilva alla gestione dell'impianto), sia consentito rilevare che la circostanza non corrisponde in alcun modo al vero. Ilva è esclusivamente proprietaria dell'impianto sequestrato, mentre la gestione dello stesso è stata interamente affidata, con il noto Contratto di Affitto, ad ADI. Per tale ragione, il fermo o meno di sezioni di impianto dipende esclusivamente da quest'ultima. Basti pensare che Ilva non può nemmeno accedere allo stabilimento, per svolgere le ispezioni e le verifiche previste dal Contratto di Affitto, senza il consenso dell'affittuaria. Non si vede, quindi, come essa potrebbe addirittura disporre la fermata delle attività produttive.
83. Sostengono, infine, i Ricorrenti che Ilva sarebbe, in ogni caso, legittimata passiva con riferimento alla domanda di accertamento della presunta frode alla legge mediante la stipulazione del Contratto di Affitto. Tuttavia, tale domanda non è stata avanzata dai Ricorrenti.
84. Leggendo le conclusioni del Ricorso, invero, non vi è traccia di una siffatta domanda, mentre la frode alla legge è stata affacciata unicamente nel tentativo di mettere in cattiva luce la gestione commissariale (sul punto si tornerà *infra*).
85. Né potrebbe essere altrimenti: non si vede come tale presunta frode alla legge possa condurre, di per sé sola, a una qualunque delle forme di inibitoria richieste *ex adverso* (né controparte si cura di spiegarlo).



86. Tale domanda è comunque infondata, per tutti i motivi ampiamenti esposti nei paragrafi nn. III.B.1 della memoria di costituzione dell'esponente e IV.A della presente memoria.
87. Alla luce di tutto quanto sopra, Ilva insiste affinché codesto Ill.mo Giudicante dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente, adottando i più opportuni provvedimenti anche in punto di condanna alle spese.

* * *

IV. Nel merito

IV.A Sull'infondatezza degli addebiti secondo cui i Commissari Straordinari avrebbero frodato la legge mediante il Contratto di Affitto (e le sue modifiche), nonché mediante l'aggiudicazione della procedura competitiva per il trasferimento di rami di azienda di titolarità di Ilva ad ADIH

88. Nel Ricorso – con un percorso argomentativo alquanto tortuoso – controparte ha sostenuto: (i) che i Commissari Straordinari, cui sarebbero stati trasferiti dalla legge (e/o dal D.P.C.M. 29 settembre 2017) i poteri pubblici di controllo sull'adempimento delle prescrizioni A.I.A. da parte del gestore, nonché i poteri pubblici sanzionatori a fronte di eventuali inadempimenti di quest'ultimo, si sarebbero “spogliati” dell'esercizio di tali asseriti poteri per mezzo del Contratto di Affitto (cfr. Ricorso, p. 16); e (ii) che ciò concreterebbe un'ipotesi di “frode alle legge, consumata dai resistenti, ideata al fine di eludere ogni tipo di sanzione, nella piena consapevolezza dell'esistenza dell'inadempimento di numerose prescrizioni ALA” (cfr. Ricorso, p. 18).
89. Nella propria memoria di costituzione Ilva ha dimostrato punto per punto l'inconsistenza (e financo il carattere inutilmente denigratorio) delle tesi avversarie, in quanto:
- (a) il ragionamento di controparte si fonda su un assunto errato: la legge non ha affatto affidato ai Commissari Straordinari poteri di monitoraggio e controllo circa l'attuazione del Piano Ambientale (e delle prescrizioni A.I.A. nello stesso confluite). Di talché, mai i medesimi Commissari Straordinari avrebbero potuto spogliarsi di detti poteri al fine di ordire la presunta “frode alla legge” contestata *ex adverso* (cfr. memoria di costituzione Ilva, par. III.B.1);



(b) ferma l'assorbente considerazione *sub* (a), non corrisponde neppure al vero l'assunto per cui i Commissari Straordinari, con le previsioni del Contratto di Affitto oggetto di contestazione (artt. 9.3, 19, 21.1 e 26), avrebbero inteso porre nel nulla le norme relative al controllo e al monitoraggio sulle prescrizioni di cui al Piano Ambientale (incluse le prescrizioni A.I.A.). Tali norme, invero, prevedono che i Commissari Straordinari svolgano un'attività di verifica sulla corretta esecuzione del Piano Ambientale (nel cui ambito è confluita l'A.I.A.) da parte della società affittuaria, fermi restando i controlli da parte dal Ministero della Transizione Ecologica, dell'ISPRA e dell'ARPA. Sicché, i controlli sul Piano Ambientale (e sulle prescrizioni A.I.A. che ne costituiscono parte integrante) sono di due livelli:

- (i) su un piano "pubblicistico" e con rilevanza esterna, si pongono i controlli della Pubblica Amministrazione, per il tramite di ISPRA, di ARPA e del Ministero della Transizione Ecologica, il quale ultimo effettua ispezioni trimestrali e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al Codice dell'Ambiente;
- (ii) su un piano "privatistico", siccome destinato a operare unicamente nei rapporti tra concedente e affittuario, si pongono i controlli dei Commissari Straordinari, che verificano la corretta esecuzione del Contratto di Affitto mediante lo svolgimento di ispezioni, nonché sulla base delle relazioni informative predisposte dalle affittuarie (cfr. memoria di costituzione Ilva, par. III.B.1).

90. Nella propria memoria difensiva i Ricorrenti, trovandosi evidentemente a corto di argomenti su cui fondare una possibile replica, sono costretti a ripiegare su tesi nuove (se possibile ancora più ardite di quelle originarie), con allegazioni che si rivelano sterili e defatiganti.

IV.A.1 L'ipotesi della frode alla legge consumata al momento dell'aggiudicazione dei complessi aziendali di Ilva

91. La prima (nuova) fantasiosa teoria di controparte è quella per cui la presunta frode alla legge perpetrata dai Commissari Straordinari si sarebbe consumata mediante l'aggiudicazione in favore di ADIH dei complessi aziendali di Ilva



all'esito dell'apposita procedura competitiva di cessione (cfr. Ricorso, pag. 8 e ss.).

92. Sul punto, stante l'assoluta inconferenza dei temi trattati dai Ricorrenti, è sufficiente rinviare a quanto esposto nella premessa del presente atto, ove Ilva ha evidenziato come la procedura di affidamento dei complessi industriali di Ilva sia del tutto estranea alla presente controversia, che attiene ad asseriti pregiudizi alla salute subiti dai cittadini tarantini, certamente non derivanti né da tale procedura né dal suo mancato annullamento.

IV.A.2 L'ipotesi della frode alla legge consumata tramite la stipula del Contratto di Affitto e le sue successive modifiche

93. Quanto, invece, alla frode alla legge asseritamente consumata mediante la stipulazione del Contratto di Affitto, il cuore dell'argomentazione dei Ricorrenti muove dalla menzionata vicenda che ha interessato un *ex* commissario straordinario di Ilva.
94. Sull'inconsistenza – e offensività – di tale argomentare si è già detto in premessa del presente atto e non una parola di più merita di essere spesa, stante – oltretutto – la assoluta estraneità, temporale e oggettiva, dell'indagine penale indebitamente richiamata rispetto all'asserita “*frode alla legge*” addebitata agli attuali Commissari Straordinaria.
95. I Ricorrenti, poi, si concentrano sulla modifica dell'art. 19.7 del Contratto di Affitto, operata dalle parti con l'accordo del 14 settembre 2018 (cfr. ns. doc. 33), allorquando è stato ritenuto che un collegio composto da due autorevoli arbitri concordemente individuati – nelle persone dei Professori Gaspare Viviani e Michele Giugliano, docenti di Ingegneria Sanitaria-Ambientale, rispettivamente all'Università di Palermo e al Politecnico di Milano – offrisse maggiori garanzie di bilanciamento dei contrapposti interessi nella risoluzione delle eventuali controversie contrattuali in merito all'esecuzione del Piano Ambientale rispetto all'ipotesi dell'arbitro unico designato dalle parti nel contratto, fermo il ripristino del ricorso a un arbitro unico in caso di impossibilità di funzionamento del collegio composto dai due predetti arbitri (sul punto torneremo a breve).
96. Anche su questo punto i Ricorrenti, in mancanza di più seri argomenti, non trovano di meglio che gettare gratuitamente discredito sull'operato dei



professionisti che in passato hanno rappresentato o assistito Ilva. Ora è la volta dell'ex arbitro unico originariamente designato per contratto, dott. Maurizio Onofri. Ma anche in questo caso le vicende penali riferite *ex adverso* sono irrilevanti.

97. I Ricorrenti insistono, inoltre, nella tesi per cui la sostituzione dell'arbitro unico con il collegio di due arbitri provverebbe la volontà delle parti di non addivenire mai a una decisione in caso di controversie relative alla corretta esecuzione del Piano Ambientale.
98. L'argomento avversario potrebbe essere (almeno in astratto) sostenibile qualora le parti non avessero previsto una regola di "chiusura" applicabile al caso di mancato accordo tra i due arbitri sulla risoluzione della controversia.
99. Ma così non è. È sufficiente leggere l'art. 19.7 del Contratto di Affitto per rendersene conto: invero, *"in caso di mancata accettazione da parte [degli arbitri] o in caso di disaccordo tra gli stessi in relazione alla questione controversa"* il soggetto deputato a risolvere la lite viene individuato *"in altro arbitro unico nominato d'intesa tra le Parti o, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse nel termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi, dal Presidente del Tribunale di Milano."*
100. È chiaro, quindi, che non c'è alcun rischio di *impasse* determinato da lacune nel meccanismo di individuazione degli arbitri.

IV.A.3 La presunta rilevanza della frode alla legge ai fini dell'applicazione dell'art. 1225 c.c.

101. I Ricorrenti sostengono, poi, che la domanda di accertamento della frode alla legge (domanda che non è in nessun modo riportata nelle conclusioni dell'atto) non sarebbe stata proposta al fine di far dichiarare la nullità del Contratto di Affitto, quanto piuttosto per ottenere le *"misure più gravi e stringenti tra quelle richieste"*, in applicazione dell'art. 1225 c.c. ⁽⁸⁾.
102. La tesi avversaria non ha alcun fondamento e, anzi, è gravemente errata, in quanto:
- (a) l'art. 1225 c.c. è dettato in materia di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, quando nel caso di specie non si chiede

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'art. 1225 c.c.: *"Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione"*.



affatto un risarcimento del danno, quanto piuttosto l'inibitoria di talune attività produttive;

- (b) nel caso di specie non si tratta affatto di responsabilità contrattuale, quanto – al più – di responsabilità extra-contrattuale, alla quale pacificamente non si applica l'art. 1225 c.c., in quanto non richiamato dall'art. 2056 c.c. (*“Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227”*). Pertanto, nel caso di responsabilità extracontrattuale, il risarcimento del danno non può essere commisurato al grado della colpa o del dolo ⁽⁹⁾;
- (c) in ogni caso, non è chiaro come l'asserita frode alla legge potrebbe assumere rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 1225 c.c..

IV.A.4 La presunta scarsa rilevanza dei controlli svolti delle pubbliche autorità

- 103. Quanto alle difese delle Resistenti, secondo cui i controlli “pubblicistici” sarebbero rimasti in capo all'ISPRA e all'ARPA (che, come dimostrato, hanno continuato a esercitarli), i Ricorrenti sostengono che gli stessi sarebbero di “scarsa rilevanza” dato l'esiguo numero di diffide, arrivando persino ad affermare – con toni ancora una volta gratuitamente polemici – che ISPRA sarebbe una “macchina senza benzina” (cfr. memoria difensiva avv., p. 32). E ciò in quanto i Commissari Straordinari si sarebbero sostituiti a tali Enti nel monitorare l'esecuzione del Piano Ambientale.
- 104. Anche tale affermazione, tuttavia, non coglie minimamente nel segno.
- 105. Si è già detto nella memoria di costituzione (cfr. memoria di costituzione Ilva, pp. 8-12) che la disciplina del Codice dell'Ambiente configura un sistema tassativo, non solo per il rilascio dell' A.I.A. e per il suo eventuale riesame, ma altresì per l'esercizio delle attività di controllo e di ispezione sugli impianti autorizzati e per l'applicazione delle misure che – in caso di inosservanza – possono essere adottate con riferimento all'esercizio dell'impianto autorizzato. Misure – queste ultime – che competono in via esclusiva all'autorità competente e cioè a dire, nel caso dello stabilimento di Taranto, al Ministro della Transizione Ecologica, coadiuvato da ISPRA, quale autorità

⁽⁹⁾ Cfr. Cass. civ., 30 marzo 2005, n. 6725, secondo cui *“In ordine all'entità del risarcimento dei danni derivati da fatto illecito, il requisito della prevedibilità del danno, correlato all'elemento psicologico di esso (art. 1225 c.c.), è inapplicabile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto non richiamato dall'art. 2056 c.c., avendo scelto il legislatore di non commisurare il risarcimento al grado della colpa”*.



competente individuata dal Codice dell'Ambiente (mentre all'Autorità Giudiziaria Penale e al Prefetto competono l'applicazione, rispettivamente, delle sanzioni di carattere penale e delle sanzioni amministrative pecuniarie).

106. Diversamente da quanto sostenuto *ex adverso*, nessuna norma in materia ambientale e di A.I.A. relativa alla peculiare disciplina degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in generale, e di Ilva in particolare, ha introdotto modifiche, ovvero ha abrogato:

- (a) le competenze di ISPRA in materia di controlli e di ispezioni;
- (b) le competenze del Ministro della Transizione Ecologica in materia di adozione delle misure incidenti sulla gestione dell'impianto autorizzato in caso di violazione delle prescrizioni dell' A.I.A. (diffida, sospensione temporanea dell'attività, revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'installazione);
- (c) le competenze del Giudice Penale e del Prefetto per l'applicazione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle prescrizioni dell' A.I.A.;

così come previste dall'art. 29-*decies* e dell'art. 29-*quaterdecies* del Codice dell'Ambiente (sul punto si rinvia alla memoria di costituzione di Ilva, pp. 12-19).

107. Ebbene, per quel che qui interessa, con riferimento alle competenze di ISPRA, quanto sopra trova puntuale riscontro nelle relazioni redatte dal citato ente a valle delle visite ispettive eseguite negli anni (già agli atti del presente procedimento), nelle quali viene espressamente specificato che le stesse sono redatte “*al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06*” (cfr. relazione in merito alla visita *in loco* 18-20 luglio 2017, ns. doc. 13, relazione in merito alla visita *in loco* 25-27 ottobre 2017, ns. doc. 14, relazione in merito alla visita *in loco* 29 novembre-1 dicembre 2017, ns. doc. 15 e relazione in merito alla visita *in loco* 27-29 marzo 2018, ns. doc. 16).

108. Risulta, pure, dagli atti un'interlocuzione costante tra l'ISPRA, l'attuale Gestore e l'odierna deducente ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁾ A titolo esemplificativo, per quanto attiene alla posizione dell'odierna deducente, con riferimento alle ispezioni eseguite da ISPRA nel marzo 2018 (prima che l'impianto fosse



109. È, dunque, provato *per tabulas* che i poteri di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni A.I.A. sono rimasti sempre in capo ad ISPRA, che li ha puntualmente esercitati.
110. Peraltro, sia consentito rilevare che, a prescindere dalla circostanza che i controlli di ISPRA e ARPA siano o meno adeguati, essi sono previsti nel nostro ordinamento e, se essi non sfociano in diffide da parte di detti Enti, non è certo per responsabilità dei Commissari Straordinari di Ilva.

IV.A.5 L'ipotesi della frode alla legge consumata con l'inserimento di una nuova condizione sospensiva all'obbligo di acquisto

111. In ultimo, i Ricorrenti insistono nel rilevare l'ulteriore frode alla legge che sarebbe stata posta in essere con l'art. 26 del Contratto di Affitto, avente per oggetto le condizioni sospensive al cui verificarsi è subordinato l'impegno delle Affittuarie di addivenire all'acquisto dei rami d'azienda di titolarità di Ilva. Tra queste vi è la modifica e/o integrazione del Piano Ambientale, che dovrà includere, *inter alia*: (i) un parere favorevole di compatibilità ambientale e, ove richiesto, un parere favorevole di compatibilità sanitaria, oppure l'esito positivo di una procedura di valutazione del danno sanitario; (ii) l'autorizzazione a innalzare i livelli di produzione a 8 (otto) milioni di tonnellate l'anno; nonché (iii) l'autorizzazione al trattamento/utilizzo del "rottame" – anche se qualificato come rifiuto – nel forno elettrico ad arco, in conformità alla normativa applicabile; e (iv) l'autorizzazione da parte delle autorità competenti all'esercizio degli impianti che saranno realizzati da una *newco* costituita da nuovi investitori pubblici e/o privati.

consegnato ad ADI) il GI ("Gruppo Ispettivo"), in relazione alle anomalie occorse il 12 febbraio 2018 sul camino E312, aveva richiesto l'invio delle evidenze dei rapporti manutenzione (registro manutenzione) effettuati sul medesimo camino. Sul punto, sono stati inviati – in allegato alla nota di risposta DIR 282/2018 del 14 maggio 2018 – rapporti di manutenzione sul camino E312 eseguiti a valle dell'evento del 12 febbraio 2018 (cfr. allegati alla nota DIR 282/2018, doc. 17). Con successiva nota DIR 372 del 22 giugno 2018 (doc. 18), Ilva ha poi trasmesso l'estratto del piano di manutenzione aggiornato per l'anno 2018 (cfr. Allegato 3 alla nota DIR 372/2018, doc. 19). Ancora, con riferimento alla richiesta documentale contenuta nel verbale della visita ispettiva del giugno 2018, Ilva, con nota DIR 383 del 2 luglio 2018, ha trasmesso i rapporti di manutenzione del camino E312 dell'ultimo trimestre (cfr. allegati alla nota DIR 383/2018, doc. 20). Sempre in relazione alle ispezioni del marzo 2018, con nota 401 dell'11 luglio 2018, Ilva ha trasmesso copia della modulistica standard predisposta per riportare le informazioni sugli eventi anomali/malfunzionamenti occorsi nello stabilimento (cfr. allegati alla nota DIR 401 dell'11 luglio 2018, doc. 21). Le visite ispettive di ISPRA sono continuate negli anni successivi e alle richieste documentali formulate nei relativi verbali ADI, divenuta Gestore dell'impianto, ha sempre dato riscontro.



112. A tale riguardo, i Ricorrenti ribadiscono che con tale disposizione le parti si sarebbero precostituite un percorso per eludere l'apparato normativo tramite una revisione favorevole della valutazione del danno sanitario, rinunciando altrimenti a proseguire l'esercizio dell'impresa. Anche nella memoria difensiva, tuttavia, controparte non riesce a spiegare come la clausola citata possa comportare una disapplicazione dell'apparato normativo e dei controlli pubblici di ISPRA, ARPA e del Ministero della Transazione Ecologica, avendo semplicemente previsto che l'acquisto dei Rami d'Azienda da parte delle Affittuarie avvenga a condizione che il Piano Ambientale venga ulteriormente modificato in coerenza con le modifiche apportate al Contratto di Affitto. E non vi riesce perché la riferita condizione è stata inserita nel Contratto di Affitto coerentemente con la prevista adozione di un nuovo piano industriale (peraltro fondato sulla costruzione di un forno elettrico al fine di ridurre le emissioni di benzo(a)pirene, IPA, PM₁₀ PM_{2,5}, PCDD/F, nonché una riduzione delle emissioni di CO₂): a fronte di un mutamento dell'assetto produttivo dello stabilimento, invero, è fisiologico che le parti abbiano previsto un'ulteriore modifica del Piano Ambientale.

IV.A.6 La presunta rilevanza della sentenza del TAR Lazio n. 4030 del 21 luglio 2021 e del Decreto Milleproroghe

113. Distorto e parziale è anche il richiamo all'ordinanza del TAR Lazio n. 4030 del 21 luglio 2021, che secondo la prospettazione avversaria avrebbe confermato l'intenzione del Gestore di procrastinare l'attuazione del Piano Ambientale avvalendosi della "scusa" dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
114. Occorre, infatti, evidenziare che il ricorso in relazione al quale è stata pronunciata la predetta ordinanza cautelare è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto *"Nel prosieguo del giudizio, la ricorrente ha reso noto che, "a valle della pronuncia cautelare del 21 luglio 2021..il Ministro della Transizione Ecologica ha adottato il decreto n. 315 del 29 luglio 2021", che impone ad AdI di "effettuare la messa fuori produzione della batteria n.12 nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non superiori a 60 giorni a partire dal 1 luglio 2021"; in esecuzione, la società allega di aver completato le attività di fermata della batteria 12 nel termine assegnato e nel rispetto di quanto indicato dall'Amministrazione come ha confermato l'organo di controllo nel rapporto di ispezione ISPRA del 31 agosto 2021"*.



115. A nulla vale, poi, neppure il richiamo al Decreto Milleproroghe, posto che – come anticipato in premessa – esso attiene all'utilizzo del patrimonio destinato di Ilva (costituito con le somme sequestrate alla precedente gestione “privata”) per interventi di decontaminazione e non già al tema delle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento tarantino attualmente gestito da ADI. Senza contare che, come detto, la norma richiamata da controparte è stata espunta in sede di conversione del decreto in legge.

IV.A.7 Il presunto comune controllo del MISE su Ilva e ADI

116. In ultimo, i Ricorrenti sostengono che il sistema dei controlli sarebbe ulteriormente depotenziato dalla circostanza che Ilva e ADI dipenderebbero dallo stesso Ministero, ovvero il MISE, che controlla e nomina i Commissari Straordinari di Ilva e allo stesso tempo controlla Invitalia, che a sua volta controlla ADI.
117. In disparte dalla circostanza per cui controparte non spiega come la circostanza evidenziata possa pregiudicare il sistema dei controlli sul rispetto del Piano Ambientale, va evidenziato che in base all'art. 1, commi 463, della Legge Finanziaria 2007, richiamato da controparte, i diritti dell'azionista di Invitalia “*sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento*”: la censura avversaria, quindi, trascura che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non solo è proprietario del capitale sociale di Invitalia, ma ne esercita anche il controllo. Si aggiunga che ADI è interamente partecipata da ADIH, nella quale i diritti di voto sono ripartiti in misura paritetica tra il gruppo ArcelorMittal e Invitalia (nello spirito di una *joint-venture* pubblico-privata). È, quindi, senz'altro errata l'affermazione secondo cui Invitalia controllerebbe ADI.
118. Alla luce di quanto sopra, Ilva insiste per il rigetto delle domande avversarie fondate su una presunta frode alla legge posta in essere dai Commissari Straordinari.

* * *



IV.B Sul rispetto da parte dei Commissari Straordinari della normativa in materia di A.I.A. e sull'infondatezza dei rilievi di controparte inerenti all'A.I.A. del 2011

119. Nella propria memoria di costituzione Ilva ha evidenziato il pieno rispetto, nel tempo, da parte dei Commissari Straordinari della normativa in materia di A.I.A., nonché l'infondatezza dei rilievi avversari riguardanti la stessa A.I.A..
120. In particolare, l'odierna deducente ha evidenziato che l'A.I.A. tutela contestualmente lavoro e salute, entrambi di rango costituzionale (v. artt. 4 e 32 Cost.), e che in tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, secondo cui l'A.I.A. costituisce l'esito della confluenza di plurimi contributi tecnici e amministrativi in un unico procedimento, nel quale trovano simultanea applicazione i principi di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, informazione e partecipazione, che caratterizzano l'intero sistema normativo ambientale (sent. n. 85 del 2013).
121. Anzitutto, i Ricorrenti negano che l'A.I.A. rilasciata nel 2011 abbia realizzato il necessario bilanciamento dell'attività produttiva (e quindi della tutela dell'occupazione) con la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione residente, che invece fu lo strumento per aggravare l'inquinamento, anziché prevenirlo o ridurlo. Ciò troverebbe conferma nell'autorizzazione all'utilizzo del petcoke, nella realizzazione non autorizzata della cava *Mater Gratiae*, nella mancata disposizione della copertura dei parchi minerari.
122. In primo luogo, come anticipato in premessa, l'A.I.A. rilasciata nel 2011 non rappresenta l'oggetto del presente giudizio, al pari delle vicende che hanno visto coinvolta la gestione "privata" dell'Ilva nell'attuazione dell'A.I.A. medesima. Inoltre, le prescrizioni originariamente contenute nell'A.I.A. rilasciata in data 4 agosto 2011 sono state oggetto sin dal 2012 di un articolato provvedimento di riesame, promosso e in seguito disposto dal Ministero dell'Ambiente ai fini della più rigorosa protezione della salute e dell'ambiente.
123. In sede di tale riesame (nonché, a maggior ragione, nella successiva revisione del provvedimento di A.I.A. del 2017), tutte le criticità evidenziate da controparte sono state specificamente superate, il che rende non necessario l'approfondimento nella presente sede delle tematiche in questione.
124. I Ricorrenti obiettano, poi, che la citata pronuncia della Corte Costituzionale sarebbe stata richiamata solo nella parte in cui è favorevole alle Resistenti e



che, comunque, vi sarebbero dei precedenti di segno contrario, ovvero la sentenza cosiddetta *Corasaniti* SS.UU, n. 5172 del 6 ottobre 1979, secondo cui “Nessun organo di collettività, neppure di quella generale e del resto, neppure l'intera collettività generale con unanimità di voti potrebbe validamente disporre per qualsiasi motivo di pubblico interesse della vita o della salute di un uomo o di un gruppo minore”; e la sentenza CEDU, *Cordella vs. Italia*, di cui viene riportato il seguente estratto: “il giusto equilibrio da assicurare tra, da una parte, l'interesse dei ricorrenti a non subire gravi danni all'ambiente che possano compromettere il loro benessere e la loro vita privata e, dall'altra, l'interesse della società nel suo insieme, non è stato rispettato. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione nel caso di specie”.

125. Tali richiami trovano esplicita confutazione nelle statuizioni rese dal Consiglio di Stato nel parere n. 1897/2019, che ha escluso la rilevanza della sentenza della Corte EDU rispetto al Piano Ambientale e che ha affermato in particolare che “con tale pronuncia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha preso a riferimento un periodo temporale anche assai risalente nel tempo, avendo i ricorrenti in quella sede lamentato il pregiudizio alla loro salute causato dallo stabilimento Ilva di Taranto nel corso degli anni e dei decenni, con la conseguenza che da tale sentenza della Corte sovranazionale non si possono desumere argomenti idonei ad inficiare, in via diretta, la validità del gravato d.p.c.m. che, proprio in un'ottica di maggior tutela dell'ambiente e della salute della cittadinanza, ha approvato le modifiche al precedente Piano ambientale e sanitario del 2014, senza che il differimento di taluni interventi all'anno 2023, previsto da specifiche norme di rango primario come sopra evidenziato, possa di per sé ripercuotersi negativamente sulla validità del provvedimento impugnato”.
126. Per censurare questo chiaro pronunciamento del Consiglio di Stato, i Ricorrenti non trovano di meglio che “insultare” il Consiglio di Stato imputandogli un totale appiattimento sulla posizione del Governo. Della qualità e del valore di tali argomentazioni si è già detto e non vogliamo ripeterci.
127. In merito alla sentenza n. 4802 del 2021 del Giudice Amministrativo di appello, merita osservare – contrariamente alle improvvide considerazioni avversarie – che il Consiglio di Stato è pervenuto alla propria decisione sulla scorta di una disamina puntuale delle risultanze istruttorie del procedimento, dalla quale è emersa l'assenza di alcun ritardo o inadempimento nell'esecuzione del Piano Ambientale e dunque la piena legittimità delle attività industriali esercitate nello stabilimento siderurgico di Taranto.



128. Diversamente da quanto sostenuto dai Ricorrenti, le statuizioni del Consiglio di Stato, così come hanno determinato la caducazione dell'Ordinanza Sindacale, (erroneamente “*salvata*” dal TAR Lecce) a maggior ragione sono idonee a rilevare l'infondatezza delle domande formulate *ex adverso* nell'odierno giudizio sotto plurimi profili:
- (a) anzitutto, perché la citata sentenza del Consiglio di Stato definisce, anche in riferimento alla sentenza n. 85 del 2013 della Corte Costituzionale, l'ambito delle competenze in ordine all'adozione di misure, anche cautelari, in materia di tutela della salute e ambiente per gli stabilimenti industriali soggetti ad A.I.A., collocandole tutte nell'ambito dell'esercizio di funzioni e poteri pubblici di pertinenza delle sole amministrazioni competenti in materia;
 - (b) in secondo luogo, perché la stessa sentenza attesta indiscutibilmente che anche all'esito dell'istruttoria svolta dal TAR Puglia-Lecce non è stata riscontrata la sussistenza di pericoli per la salute per gli abitanti del territorio tarantino;
 - (c) inoltre, perché essa qualifica il principio di precauzione, escludendone l'applicabilità sulla base di mere ipotesi non verificate nella loro effettività in termini scientifici;
 - (d) infine, perché la stessa conferma la piena legittimità del D.P.C.M. 29 settembre 2017 nella parte in cui differisce l'attuazione di alcuni interventi fino al 23 agosto 2023 in applicazione dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 191 del 2015 e rileva la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità sollevata in relazione a tale previsione legislativa.
129. In particolare, quanto al primo profilo, il Consiglio di Stato ha affermato che il bilanciamento degli interessi relativi alla salute e all'ambiente con quelli relativi all'esercizio dell'attività di impresa (con i connessi profili sociali e occupazionali) di cui l'A.I.A. è espressione se adottata nel rispetto delle norme procedurali previste “*non può essere contestato nel merito delle scelte compiute dalle amministrazioni competenti, che non possono essere sostituite da altre nella valutazione discrezionale delle misure idonee a tutelare l'ambiente ed a prevenire futuri inquinamenti*” (così Corte Cost., sent. n. 85 del 2013, par. 10.3).



130. Nella medesima prospettiva anche la Corte Costituzionale, d'altra parte, ha affermato *“che non rientra nelle attribuzioni del giudice una sorta di “riesame del riesame” circa il merito dell’A.I.A.”*, in quanto *“le opinioni del giudice, anche se fondate su particolari interpretazioni dei dati tecnici a sua disposizione, non possono sostituirsi alle valutazioni sulla tutela dell’ambiente, rispetto alla futura attività di un’azienda, attribuendo in partenza una qualificazione negativa alle condizioni poste per l’esercizio dell’attività stessa”* (sempre par. 10.3 della sentenza n. 85 del 2013).
131. Tali attribuzioni spettano quindi unicamente – secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato – alle amministrazioni cui la norma attribuisce i relativi poteri e il cui esercizio è sindacabile solo allorquando la discrezionalità esercitata *“trasmodi in un vizio denunciabile nelle sedi giurisdizionali competent?”* (i.e. dinanzi al Giudice Amministrativo).
132. Ne deriva che la possibilità di adottare provvedimenti quali quelli *ex adverso* richiesti all’Ill.mo Tribunale è preclusa non soltanto a un soggetto pubblico (il Sindaco) cui comunque la legge attribuisce poteri pubblici di tutela (anche) della salute, ma anche al giudice, che non può esercitare alcun ruolo sostitutivo di altri soggetti pubblici cui la legge riserva specifiche funzioni.

* * *

IV.C Sull’infondatezza della tesi dei Ricorrenti per cui l’attività dello stabilimento di produzione di Taranto costituirebbe un pericolo per la salute

133. In relazione alla contestata violazione del diritto alla salute, i Ricorrenti continuano anzitutto a trascurare che l’A.I.A. tutela contestualmente due diritti fondamentali (lavoro e salute), come ricordato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 85 del 2013).
134. L’A.I.A. è rilasciata dall’autorità competente a condizione che il gestore dell’impianto adotti le migliori tecnologie disponibili (c.d. M.T.D., indicate anche con la locuzione di lingua inglese *“best available techniques”* o B.A.T.), di cui l’amministrazione deve seguire l’evoluzione (cfr. sent. n. 85 del 2013, par. 7.2).
135. L’A.I.A. realizza, quindi, il *“punto di equilibrio”* fra concorrenti interessi, in particolare fra quello alla salute (v. art. 32 Cost.), da cui deriva altresì il diritto all’ambiente salubre, e quello al lavoro (v. art. 4 Cost.), a cui è correlato



l'interesse al mantenimento dei livelli occupazionali e il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso (cfr. sent. n. 85 del 2013, par. 9).

136. L'azione per cui è causa è stata proposta dai Ricorrenti al dichiarato scopo di ottenere *“la tutela del loro diritto alla salute”* e la stessa troverebbe fondamento nella evidenze scientifiche che attestano una ingiusta e intollerabile esposizione a rischio dei diritti della popolazione residente alla salute, alla tranquillità e a non subire gli effetti dei cambiamenti climatici. A tale riguardo, secondo i Ricorrenti, assumerebbero rilievo unicamente le valutazioni del danno sanitario (c.d. VDS) e le indagini epidemiologiche.
137. Controparte, peraltro, riconosce l'attuale miglioramento della situazione a fronte del limite alla produzione, ma allo stesso tempo ritiene che il rischio per la salute non sia cessato a causa della compromissione delle matrici ambientali.
138. I rilievi avversari sono giuridicamente infondati, perché le attività dello stabilimento di Taranto sono esercitate in forza di un provvedimento di A.I.A., che è lo specifico strumento teleologicamente rivolto alla salvaguardia del medesimo fondamentale bene giuridico di cui i Ricorrenti invocano la tutela.
139. Come evidenziato dal Consiglio di Stato, *“Oltre alle variegate misure specificamente previste su questo versante (cfr., ad es., l'obbligo di referto del Ministro della salute alle competenti Commissioni parlamentari sullo “stato di salute della popolazione coinvolta”, di cui all'art. 5-bis del d.l. n. 207/2012; l'introduzione del “rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS)”, di cui all'art. 1-bis del d.l. n. 207/2012; l'introduzione del “Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto” di cui all'art. 3-bis del d.l. n. 207/2012; la previsione di peculiari modalità di intervento per la realizzazione degli interventi previsti sulle aree contaminate per le matrici del suolo e del sottosuolo, di cui all'art. 2-quinquies del d.l. n. 61/2013), all'A.I.A. si affianca, infatti, la predisposizione di un Piano, che fa espressamente riferimento alle “...attività di tutela... sanitaria...” (art. 1, comma 5, del d.l. n. 61/2013), che è approvato “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute” (art. 1, comma 7, del d.l. n. 61/2013)”*.



140. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dai Ricorrenti, le reti di monitoraggio sono il principale strumento per la valutazione della qualità dell'aria; e in tale ambito per: (i) verificare se siano rispettati i valori limite e raggiunti gli obiettivi stabiliti dalla normativa al fine di prevenire, eliminare o ridurre gli effetti dell'inquinamento atmosferico avversi per la salute umana e per l'ecosistema; (ii) individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e i suoi effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente; (iii) monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate.
141. A sostegno delle proprie domande controparte richiama, trascrivendone alcuni passaggi, la sentenza del TAR Puglia-Lecce che aveva respinto i ricorsi per l'annullamento dell'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento, nella parte in cui tale sentenza si è pronunciata sulle criticità ambientali e sul conseguente danno sanitario.
142. Al riguardo è sufficiente ribadire che tale sentenza è stata integralmente riformata dal Consiglio di Stato, il quale ha accertato, sulla base della documentazione prodotta in giudizio e delle ulteriori attività istruttorie espletate in primo grado dal Tribunale Amministrativo anche interpellando il Ministero e ISPRA, l'insussistenza di pericoli – tantomeno imminenti – per la salute delle comunità interessate derivanti dall'attività svolta presso lo stabilimento industriale di Ilva.
143. A ciò si aggiunga che la relazione allegata alla memoria di costituzione (ns. doc. 36), redatta da tre esperti, prof. Alfonso Cristaudo, dott.ssa Ing. Annalisa Romiti e dott.ssa Gabriela Ruffi, ha evidenziato che il quadro della qualità dell'aria mostra che nessuno dei limiti emissivi previsti dal D. Lgs. n. 155/2010 risulta superato negli ultimi anni.
144. A tale relazione i Ricorrenti hanno replicato (anche) con il deposito di una perizia a cura della dott.ssa Moschetti, cui Ilva, a propria volta, risponde con una nuova relazione predisposta da un *team* di esperti coordinati dal prof. Alfonso Cristaudo e dalla dott.ssa Gabriela Ruffi (cfr. ns. doc. 40).
145. Rinviano alla lettura integrale della relazione per una più esaustiva trattazione, dalla stessa emerge che *“le argomentazioni della Dott.ssa Moschetti si basano per lo più su dati di esposizione del passato, che non riflettono quelli attuali, sensibilmente inferiori per tutti gli inquinanti misurati, così come si può vedere dai risultati*



dei monitoraggi ufficiali della qualità dell'aria di Taranto riportati nella relazione del 17.11.2021" e che *"I risultati degli studi presi in esame dalla Dott.ssa Moschetti sono inoltre spesso riportati in modo incompleto e parziale, non tenendo conto di alcuni risultati rilevanti"* (cfr. ns. doc. 40, pp. 3-4), per poi confermare le conclusioni di cui alla precedente perizia allegata alla memoria di costituzione (cfr. ns. doc. 36): *"Per quanto riguarda i livelli generali di inquinamento nell'Area di Taranto, i dati ufficiali, su cui si sono basate le analisi descritte nella Relazione di consulenza Tecnico-Scientifica del Novembre 2021, illustrano una condizione di inquinamento dell'aria di Taranto conforme ai limiti di legge e migliore di tante altre città pugliesi ed italiane"* (cfr. ns. doc. 40, p. 36).

146. Con riferimento allo stato di salute della popolazione, il *team* di esperti incaricati da Ilva illustra le ragioni per cui gli eccessi di tumore al polmone e di mesotelioma risultano correlabili a fattori di rischio multipli e lontani nel tempo (30-40 anni), mentre le patologie acute dell'apparato respiratorio, che riflettono le esposizioni ad agenti inquinanti in tempi più recenti, non risultano in eccesso né negli adulti né nei bambini di Taranto (cfr. ns. doc. 40, pp. 37-38).
147. Anche sotto questo profilo, pertanto, la prospettazione avversaria si rivela strumentale, preconcepita e avulsa dai risultati degli studi e delle misurazioni più recenti.

* * *

V. Sull'infondatezza della richiesta di inibitoria con riguardo alla presunta violazione del diritto al clima

148. I Ricorrenti insistono, altresì, nella richiesta di inibitoria per violazione di un proprio affermato "diritto al clima". In particolare, i Ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di *"ordinare ai resistenti di predisporre immediatamente un piano industriale che preveda l'abbattimento di non meno del 50% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto alle emissioni conseguenti ad una produzione di sei milioni di tonnellate annue di acciaio entro il 2026, ovvero ordinare che le parti resistenti adottino le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate. Ritenere assorbita la domanda in caso di accoglimento di una delle domande sub 1 e 2 [ossia in caso di accoglimento delle richieste di chiusura dell'area a caldo ovvero delle cokerie dello stabilimento siderurgico di Taranto]"* (cfr. Ricorso, p. 45).



149. Nella propria memoria di costituzione, Ilva ha chiesto il rigetto delle domande avversarie sostenendo che:
- (a) Ilva e ADI hanno sempre gestito l'impianto siderurgico per cui è causa nel pieno rispetto delle soglie di emissione previste dalla legge, ivi comprese quelle previste dalla Direttiva 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE (già definita nella memoria di costituzione, la “**Direttiva ETS**”), volta alla prevenzione dei cambiamenti climatici avviata con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto avvenuta l'11 dicembre 1997;
 - (b) l'azione avversaria avrebbe dovuto essere rivolta contro lo Stato italiano (e non contro le Resistenti), posto che Ilva e la coevocata ADI, soggetti di diritto privato, non possono essere in alcun modo ritenute destinatarie dirette di impegni, di carattere pubblicistico, assunti dagli Stati firmatari dell'Accordo di Parigi;
 - (c) ordinare ai Commissari Straordinari e a ADI di chiudere l'impianto di Taranto, ovvero di ridurre le emissioni di gas serra, sarebbe sostanzialmente inutile. Invero, non è affatto dimostrato che l'attività produttiva esercitata presso lo stabilimento di Taranto, di per sé considerata, incida in modo scientificamente misurabile sull'innalzamento della temperatura terrestre e sugli altri cambiamenti climatici. Lo stabilimento siderurgico di Taranto non è l'unico a produrre gas serra in Italia, ove esistono una miriade di imprese che riversano nell'ambiente gas climalteranti;
 - (d) perseguire in maniera disorganica una singola impresa produttrice, oltre a non contribuire affatto all'obiettivo di contrastare efficacemente i cambiamenti climatici, determinerebbe un effetto distorsivo della concorrenza, sanzionando soltanto un operatore di mercato a beneficio dei suoi concorrenti.
150. Nella propria memoria difensiva controparte ha tentato di replicare alle difese dell'esponente, senza tuttavia cogliere nel segno neppure in questa occasione. Di ciò è ben consapevole la stessa controparte, là dove essa afferma che “*in base al progresso delle conoscenze scientifiche, presto si potrà chiedere la chiusura di tutti gli impianti di combustione a carbone solo per le loro emissioni climalteranti?*” (cfr. memoria difensiva avv., p. 61): “*si potrà*”, perché allo stato, sulla base delle norme attualmente vigenti nel nostro ordinamento, semplicemente non si può.



151. I Ricorrenti, alle pagine 62-64 della memoria, si concentrano su una lunga, quanto irrilevante, dissertazione in merito a un rapporto dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) e a presunti studi di non meglio specificati “*enti di protezione nazionale dell'ambiente e ONG*”, aventi per oggetto le presunte correlazioni tra le emissioni di CO₂ e il riscaldamento globale.
152. Lo scopo è senz'altro quello di impressionare codesto Ill.mo Collegio, il quale – però – è ben consapevole che tali rapporti e studi non contengono alcuna norma precettiva applicabile alle Resistenti con riferimento alle emissioni di gas climalteranti.
153. Fatta questa doverosa premessa, si procederà a replicare alle difese avversarie.
154. I Ricorrenti insistono nella loro richiesta subordinata di inibitoria per violazione di un proprio affermato “diritto al clima”.
155. Tuttavia, nel caso di specie, come più volte argomentato nella propria memoria di costituzione, Ilva (così come la coevocata ADI) ha sempre rispettato la normativa italiana in materia di emissioni, sicché manca un comportamento *contra ius* nei confronti del quale richiedere tutela. Per evitare inutili ripetizioni, si rinvia alle pagine 63 e ss. della nostra memoria di costituzione, nonché alle perizie del prof. Cristaudo e delle dott.sse Ruffi e Romiti (ns. docc. nn. 36 e 40).
156. Proprio per sfuggire a tale dirimente eccezione delle Resistenti, controparte sostiene che l'Accordo di Parigi sia vincolante e direttamente efficace nei confronti di soggetti privati, quali Ilva e ADI, e non – come sostenuto dalle Resistenti – nei confronti dei soli Stati firmatari (cfr. memoria difensiva avversaria, p. 68).
157. La tesi è errata ed è sufficiente leggere il contenuto dell'Accordo *de quo* per accorgersene.
158. Nessuno mette in dubbio, infatti, il carattere vincolante delle disposizioni dell'Accordo di Parigi. Il punto è che l'Accordo di Parigi pone obblighi in capo alle parti che quell'accordo hanno sottoscritto (ossia gli Stati) e **non in capo ai privati**.
159. Già dalle prime righe dell'Accordo di Parigi si evince che parti dell'accordo stesso sono le medesime della Convenzione quadro di New York del 1992, ossia i 196 Stati membri delle Nazioni Unite che hanno aderito alla predetta



convenzione. Si legge, infatti, nel preambolo dell'Accordo di Parigi che “*le parti del presente accordo*” sono le “*Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici*”.

160. Nessuna norma dell'Accordo di Parigi è invero riferita alle singole imprese che emettono gas climalteranti: l'articolato dell'Accordo in commento, infatti, pone degli obiettivi che ogni singolo Stato firmatario dovrà raggiungere, lasciando allo stesso la facoltà (*rectius*: l'onere) di definire le modalità con cui tali obiettivi verranno perseguiti.

161. A tal riguardo, sono chiarissimi:

- (a) l'art 2 ⁽¹¹⁾, che pone l'obiettivo cardine che l'accordo stesso si prefigge, ossia mantenere l'aumento della temperatura media mondiale al di sotto di 2 °C e proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C, lasciando però i singoli Stati firmatari liberi di decidere le politiche nazionali volte al suo raggiungimento. Lampante in tal senso risulta, in particolare, l'ultimo comma dell'art. 2 dell'Accordo di Parigi: “*Il presente accordo sarà attuato in modo da riflettere l'equità ed il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali*”. Tali modalità “*differenziate*” di esecuzione dell'Accordo di Parigi potranno essere attuate solo ove i singoli Stati firmatari abbiano potere di adottare politiche differenti per il raggiungimento dello scopo dell'accordo stesso;

⁽¹¹⁾ Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo di Parigi: “*1. Il presente accordo, nel contribuire all'attuazione della convenzione, inclusi i suoi obiettivi, mira a rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a eliminare la povertà, in particolare:*

- (a) *mantenendo l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici;*
- (b) *aumentando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovendo la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalità che non minaccino la produzione alimentare;*
- (c) *rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima.*

2. Il presente accordo sarà attuato in modo da riflettere l'equità ed il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali”.



- (b) l'art. 3 ⁽¹²⁾, che legittima gli Stati firmatari a definire gli “*sforzi*” per raggiungere l'obiettivo di cui al predetto art. 2 dell'Accordo; e
 - (c) l'art. 4 ⁽¹³⁾, che chiarisce definitivamente come ogni singolo Stato firmatario sia responsabile delle proprie emissioni e delle singole politiche che intraprende a livello nazionale per raggiungere l'obiettivo di cui all'art. 2 dell'Accordo;
 - (d) l'art. 14 ⁽¹⁴⁾, che rinvia all'art. 14 della Convenzione quadro di New York del 1992 per la composizione delle vertenze tra gli Stati firmatari, prediligendo mezzi di risoluzione stragiudiziale (*i.e.* composizione tramite trattative e arbitrato). Risulta, quindi, evidente che eventuali violazioni dell'Accordo di Parigi sono destinate a rimanere a livello di controversie tra Stati firmatari, senza coinvolgere soggetti privati.
162. Nessuna prescrizione o responsabilità è invece posta a carico della singola impresa che emette gas climalteranti. Tali imprese, infatti, dovranno unicamente sottostare alla legislazione nazionale in tema di emissioni di gas serra e potranno essere sanzionate unicamente ove vi siano violazioni accertate di tale normativa – ciò che nel caso di specie, come detto, non si è

(12) Ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo di Parigi: “*Come contributi determinati a livello nazionale alla risposta mondiale ai cambiamenti climatici, tutte le Parti intraprendono e comunicano sforzi ambiziosi rispetto a quanto definito agli articoli 4, 7, 9, 10, 11 e 13 al fine di conseguire lo scopo del presente accordo, di cui all'articolo 2. Gli sforzi delle Parti tratteranno una progressione nel tempo con il riconoscimento dell'esigenza di sostenere le Parti che sono paesi in via di sviluppo per l'efficace attuazione del presente accordo*”.

(13) Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di Parigi: “*1. Per conseguire l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2, le Parti mirano a raggiungere il picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra al più presto possibile, riconoscendo che ciò richiederà tempi più lunghi per le Parti che sono paesi in via di sviluppo, e ad intraprendere rapide riduzioni in seguito, in linea con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione, così da raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, su una base di equità e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a eliminare la povertà. 2. Ciascuna Parte prepara, comunica e mantiene i contributi determinati a livello nazionale che intende progressivamente conseguire. Le Parti perseguono misure nazionali di mitigazione, al fine di raggiungere gli obiettivi dei contributi anzidetti. ... 13. Le Parti sono responsabili dei loro contributi determinati a livello nazionale. Nel calcolare le emissioni e gli assorbimenti antropogenici che corrispondono ai loro contributi determinati a livello nazionale, le Parti promuovono l'integrità ambientale, la trasparenza, la precisione, la completezza, la comparabilità e la coerenza, e assicurano che si evitino doppi conteggi, conformemente agli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. ... 17. Ciascuna Parte di tale accordo è responsabile del proprio livello di emissioni ... 19. Tutte le Parti si adoperano per formulare e comunicare la messa a punto di strategie di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra, tenendo presente l'articolo 2 e tenendo conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.*”.

(14) Ai sensi dell'art. 24 dell'Accordo di Parigi: “*Le disposizioni dell'articolo 14 della convenzione sulla composizione delle vertenze si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo*”.



verificato – e non certo perché lo Stato italiano è rimasto (*in thesi*) inerte nel raggiungimento degli obiettivi di cui all'Accordo di Parigi.

163. Né valgono, a tal proposito, i richiami di controparte:

- (a) all'art. 7 del medesimo Accordo, secondo il quale “*Le Parti riconoscono che l'adattamento è una sfida mondiale che riguarda tutti, con dimensioni locali, subnazionali, nazionali, regionali e internazionali, ed è un elemento chiave che contribuisce alla risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici per proteggere le popolazioni, i mezzi di sussistenza e gli ecosistemi, tenendo conto delle esigenze urgenti ed immediate delle Parti che sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici*”. La norma in commento, invero, lungi dal porre in capo a soggetti diversi dalle parti (e in particolare a quelle non statali) obblighi di ridurre le proprie emissioni, semplicemente fissa uno dei tanti principi cui gli Stati firmatari devono ispirarsi per definire le proprie politiche interne in materia di contrasto ai cambiamenti climatici;
- (b) ai paragrafi 133 e 134 ⁽¹⁵⁾ della Conferenza delle parti c.d. “COP21”, ossia la ventunesima riunione della conferenza delle parti della Convenzione sui cambiamenti climatici di New York, tenutasi a Parigi nel dicembre 2015, in quanto in detti paragrafi (come pure nei restanti) non viene disposto alcun obbligo a carico di soggetti diversi dagli Stati. Come si evince dal *report* della predetta riunione (doc. avv. n. 23, allegato alla memoria difensiva avv.), le parti non statali sono semplicemente “*invitate*” a fare sforzi volti ad evitare il cambiamento climatico ed eventuali loro sforzi sono “*visti con favore*”. È chiaro, quindi, che il *report* citato *ex adverso* non è altro che una raccomandazione, dalla quale non può certo discendere un obbligo giuridico;
- (c) alla sentenza del 26 maggio 2021 con cui la Corte dell'Aja ha ordinato a Royal Dutch Shell PLC (“**Shell**”) di ridurre del 45% le emissioni di CO₂ entro il 2030 (la “**Sentenza Shell**”), ritenendo che (anche) su Shell

(15) Si legge in detti paragrafi: “133. Sono accolti con favore gli sforzi di tutti i soggetti interessati che non siano Parti [Stati firmatari della convenzione di New York del 1992 n.d.r.] per affrontare e rispondere ai cambiamenti climatici, compresi quelli della società civile, del settore privato, delle istituzioni finanziarie, delle città e di altre autorità subnazionali; 134. Gli attori non statali di cui al paragrafo 133 sono invitati a intensificare i loro sforzi e a sostenere azioni per ridurre le emissioni e/o costruire la resilienza e diminuire la vulnerabilità agli effetti negativi del cambiamento climatico e a dimostrare questi sforzi attraverso la piattaforma 'Non-State Actor Zone for Climate Action' di cui al paragrafo 117”.



incombessse l'onere di attivarsi per ridurre le proprie emissioni e, così, evitare gli effetti dei cambiamenti climatici. Come argomentato nella memoria di costituzione, infatti, la Sentenza Shell – che peraltro rappresenta un caso isolato (sul punto torneremo tra breve) e ancora neppure definitivo ⁽¹⁶⁾ – è inapplicabile al caso di specie. La Corte dell'Aja ha ritenuto che la multinazionale avesse violato l'art. 162 del codice civile olandese ⁽¹⁷⁾, secondo cui ogni soggetto deve uniformarsi, oltre che alla legge (scritta), anche ai principi (non scritti) considerati generalmente accettabili. Pertanto, in base al diritto olandese, anche le regole previste da strumenti di cd. *soft law* (quali sono, ad esempio, le risoluzioni di organismi internazionali) divengono vincolanti, in quanto richiamate dall'art. 162 del codice civile. Nell'ordinamento italiano, invece, nessuna norma di legge rinvia a principi stabiliti da strumenti di *soft law*, con la conseguenza che nessun giudice italiano potrebbe seguire un percorso argomentativo analogo a quello seguito dalla Corte Distrettuale dell'Aja. È quindi vano, a tal proposito, il tentativo di controparte di sostenere che codesto Ill.mo Tribunale, così come quello olandese nel caso Shell, sarebbe legittimato a decidere applicando strumenti di *soft-law* (cfr. memoria difensiva, pp. 74 e ss.). Ciò è stato di recente confermato da due attenti commentatori della Sentenza Shell, che si sono detti fortemente critici rispetto al provvedimento della Corte olandese ⁽¹⁸⁾ (cfr. **ns. doc. 41**). Lo si capisce già dal titolo dell'articolo: “*Il caso Royal Dutch Shell. La Corte olandese impone il taglio del*

⁽¹⁶⁾ Si è detto nella memoria di costituzione che la Sentenza Shell non è passata in giudicato e, anzi, Shell ha già preannunciato di voler proporre appello (cfr. comunicato stampa Shell in data 20 luglio 2021 e articolo di stampa pubblicato sul sito dell'ANSA in data 22 luglio 2021, ns. docc. 37-38). Essa, pertanto, non rappresenta affatto un precedente su cui codesto Ill.mo Collegio possa fondare la propria decisione.

⁽¹⁷⁾ Ai sensi dell'art. 162 del codice civile olandese:

“1. *A person who commits a tortious act (unlawful act) against another person that can be attributed to him, must repair the damage that this other person has suffered as a result thereof.*

2. *As a tortious act is regarded a violation of someone else's right (entitlement) and an act or omission in violation of a duty imposed by law or of what according to unwritten law has to be regarded as proper social conduct, always as far as there was no justification for this behaviour.*

3. *A tortious act can be attributed to the tortfeasor [the person committing the tortious act] if it results from his fault or from a cause for which he is accountable by virtue of law or generally accepted principles (common opinion)”.*

⁽¹⁸⁾ Cfr. E. NAPOLETANO – S. SPINELLI, *Il caso Royal Dutch Shell. La Corte olandese impone il taglio del 45% delle emissioni di CO2 al 2030: abuso di diritto o rispetto degli accordi internazionali?*, in *Giurisprudenza Penale*, 2021, p. 7-8.



45% delle emissioni di CO2 al 2030: abuso di diritto o rispetto degli accordi internazionali?”. Nell’opera citata si legge che “Il connubio tra la Sezione 162 del VI libro del Codice civile olandese in materia di responsabilità extracontrattuale, che recita ‘allorquando vi sia violazione di una norma non scritta relativa al corretto comportamento sociale’, e lo ‘standard of care’ dettato dall’Accordo di Parigi, valutato quale misura da applicare per l’analisi della policy aziendale del gruppo Shell, infatti, non possono definire coordinate certe per una siffatta sentenza. Infatti, la prima rappresenta un’ipotesi eventualmente di soft law inserita quale cappello e rimando alle norme non scritte; il secondo, un obiettivo, non vincolante, applicabile semmai di rimando agli Stati nel definire linee guida per le aziende. Infatti, ... non esiste un precedente equivalente a livello mondiale di un Governo che abbia imposto standard ai privati per il rispetto degli Accordi di Parigi. Se tale ricostruzione adottata dalla Corte è applicabile a RDS, allora tale ragionamento “tecnico” si dovrebbe anche infliggere ad ogni ente giuridico (imprese, azienda pubblica o privata che sia) e, per assurdo e per astratto, anche agli stessi cittadini che hanno presentato ricorso che è stato accolto... Tirando, quindi, le conclusioni delle argomentazioni effettuate, alla luce anche della posizione assunta dalla Corte e del dovuto parallelismo col sistema italiano, questa sentenza rappresenta, ad oggi, un unicum difficilmente condivisibile”. Né vale, al fine di dimostrare la cogenza degli strumenti di *soft-law*, citare, come vorrebbe controparte:

- (i) la sentenza della Corte di Cassazione n. 5022/2021, in quanto:
 - (1) essa è stata emessa in un caso del tutto diverso dal presente, nel quale il ricorrente aveva richiesto il riconoscimento della protezione umanitaria, sulla base dell’esistenza di un presunto disastro ambientale, e non la chiusura di un impianto siderurgico;
 - (2) la Corte, pur premettendo che “il tema del disastro ambientale e climatico è stato affrontato, a livello internazionale, dal Comitato delle Nazioni Unite”, ha preso la propria decisione sulla base della definizione di disastro ambientale “fornita nel diritto nazionale dall’art. 452-quater c.p.”, e non quindi quella fornita da norme di soft law;
 - (3) essa finisce per confermare le tesi dell’esponente, posto che – nel caso all’attenzione della Corte di Cassazione –



controparte del ricorrente era lo Stato Italiano e, per esso, il Ministero dell'Interno, e non quindi una singola impresa privata;

- (ii) il Regolamento UE n. 2020/852, in quanto – come riportato dalla stessa controparte (cfr. memoria difensiva avv., p. 75-76) – nessuna norma cogente relativa alla riduzione delle emissioni da gas serra è contenuta in tale apparato normativo: si legge nel considerando riportato *ex adverso* che le imprese “*dovrebbero*” rispettare il principio del *neminem laedere*. Peraltro, il Regolamento in commento non ha nulla a che fare con la lotta al *climate change*. Esso si pone l’obiettivo di incentivare investimenti sostenibili, ossia investimenti in imprese particolarmente attente al tema ambientale, ma non per questo punendo quelle imprese che, seppur rispettando le norme in materia di emissione dei gas climalteranti (quali le Resistenti), sono meno virtuose delle prime, a causa dell’attività che svolgono.

- 164. Del resto, nel diritto internazionale dell’ambiente ci sono plurime convenzioni che hanno espressamente regolato profili di responsabilità dei soggetti inquinanti: ciò a dimostrazione che ove gli Stati hanno inteso prevedere obblighi in capo a soggetti privati, diversi dai firmatari, lo hanno fatto espressamente.
- 165. Si pensi, ad esempio, alla Convenzione di Parigi del 1960 in tema di responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare: l’art. 4 della Convenzione espressamente prevede che “L’operatore di un impianto nucleare sarà responsabile, in conformità della presente convenzione ... per i danni causati dagli infortuni nucleari che si verificheranno dopo tale presa in consegna e nei quali siano coinvolte dette sostanze nucleari.”.
- 166. Oppure si vedano ancora:
 - (a) l’art. 2 della Convenzione di Vienna del 1963, sempre in tema di responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare: “*The operator of a nuclear installation shall be liable for nuclear damage upon proof that such damage has been caused by a nuclear incident...*”;
 - (b) l’art. 3 della Convenzione sulla Responsabilità Civile per inquinamento da petrolio (c.d. “CLC”) del 1992: “*Colui che, al momento*



dell'incidente, o se l'incidente consiste in una successione di fatti, al momento in cui si è verificato il primo fatto della serie, è proprietario della nave, è responsabile di ogni danno da inquinamento causato dalla nave e risultante dall'incidente, tranne nei casi previsti dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo";

- (c) l'art. 3 della Convenzione di Londra del 2001 (c.d. Bunker Convention), in tema di responsabilità civile per inquinamento da carburante: "...*the shipowner at the time of an incident shall be liable for pollution damage caused by any bunker oil on board or originating from the ship...*";
- (d) l'art. 5 della Convenzione di Ginevra del 1989 (c.d. "CRTD"), in materia di responsabilità per danni occorsi durante il trasporto internazionale: "*the carrier at the time of an incident shall be liable for damage caused by any dangerous goods during their carriage by road, rail or inland navigation vessel*".

- 167. Nell'Accordo di Parigi non vi è traccia di una disposizione analoga a quelle sopra richiamate.
- 168. Quanto, invece, all'eccezione delle Resistenti per cui non è provato che lo stabilimento siderurgico di Taranto rappresenterebbe la principale fonte industriale di emissione di CO₂ in Italia, i Ricorrenti affermano che "*Alle controparti è evidentemente sfuggito che i ricorrenti hanno prodotto la deliberazione del comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/ 87 (ETS) e sarebbe bastato scorrere l'indice. Ilva è censita al n. 762, pag. 20, per un totale di quote assegnate per gli anni 2013-2020 pari a 110. 019.287*" (cfr. memoria difensiva avversaria, p. 67).
- 169. Premettiamo che il documento cui controparte si riferisce (doc. avv. 21 allegato al Ricorso) non è affatto "*sfuggito*" a Ilva, tanto che l'esponente lo ha citato nella propria memoria di costituzione ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁹⁾ Cfr. p. 71 della memoria di costituzione depositata nell'interesse di Ilva (punto n. 279), ove si legge: "*Invero, non è affatto dimostrato che l'attività produttiva esercitata presso lo stabilimento di Taranto, di per sé considerata, incida in modo scientificamente misurabile sull'innalzamento della temperatura terrestre e sugli altri cambiamenti climatici. Lo stabilimento siderurgico di Taranto non è l'unico a produrre gas serra in Italia, ove – come ricordato anche dai Ricorrenti – esistono una miriade di imprese che riversano nell'ambiente gas climalteranti (cfr. Ricorso, p. 34 e doc. avv. n. 21). Si consideri che la tabella nazionale di allocazione delle quote gratuite "ETS" (doc. avv. n. 21) consta di un elenco di ben 43 pagine di imprese che emettono gas-serra. Come è possibile, senza sconfinare nell'arbitrio, stabilire che soltanto lo stabilimento tarantino – fra tutti gli altri impianti che emettono gas serra – dovrebbe ridurre le proprie emissioni (o financo cessare del tutto la propria attività)?*" [enfasi aggiunta].



170. Detto documento, tuttavia, è del tutto irrilevante ai fini della decisione, in quanto ciò che rileva nella presente causa non è la quantità di CO₂ emessa dallo stabilimento di Taranto, quanto piuttosto se tale quantità violi la normativa nazionale e sovranazionale in materia di emissioni.
171. Nessuna dimostrazione in tal senso è stata offerta dai Ricorrenti che, a ben vedere, non sono stati neppure in grado di allegare le fonti normative che costituirebbero il titolo a supporto delle loro pretese, né tantomeno una qualunque violazione, da parte di Ilva (e/o di ADI), della normativa sulle emissioni.
172. Anzi, senza che ciò comporti l'inversione dell'onere della prova che ricade senz'altro su controparte, Ilva ha dimostrato che né la stessa, né tantomeno ADI, attuale gestore del impianto siderurgico di Taranto, hanno mai violato detta normativa. Sul punto, per evitare inutili ripetizioni, l'esponente rinvia sia a quanto riferito nel paragrafo III.B.3(B) della propria comparsa di costituzione (p. 63 e ss.), sia a quanto argomentato nel paragrafo IV.C della presente memoria.
173. È quindi dimostrato che Ilva, prima, e ADI, poi, hanno sempre rispettato la normativa in materia di emissioni di CO₂, ivi inclusa la Direttiva ETS. A tal riguardo, come era prevedibile, i Ricorrenti provano a mettere in dubbio l'idoneità della predetta Direttiva a raggiungere il proprio scopo, ossia la riduzione di emissioni di CO₂ (cfr. memoria difensiva avversaria, pp. 71 e ss.).
174. Senonché, adeguata o meno che sia rispetto agli scopi per cui è stata emanata, la Direttiva ETS è ad oggi ancora in vigore ed è a tale apparato normativo che l'impianto siderurgico per cui è causa deve sottostare.
175. Legittimamente, quindi, lo stabilimento di Taranto:
- (a) emette CO₂ nello svolgimento delle proprie attività siderurgiche per un quantitativo ritenuto dal Comitato ETS⁽²⁰⁾ congruo con gli obiettivi europei ed extra-europei di tutela ambientale; e

⁽²⁰⁾ Come illustrato nella comparsa di costituzione di Ilva, l'art. 13 del D.Lgs. n. 30/2013 subordina l'esercizio di attività industriali che emettono CO₂ al rilascio – da parte del Comitato Nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto – di un'autorizzazione a emettere gas ad effetto serra. In applicazione del predetto D. Lgs. n. 30/2013, il Comitato ETS ha rilasciato l'autorizzazione n. 762, riferita all'attività svolta presso l'impianto siderurgico di Taranto.



- (b) è stato considerato dal Comitato ETS meritevole di accedere al beneficio di cui all'articolo 20, D. Lgs. n. 30/2013 (attuativo dell'art. 10 *bis*, della Direttiva ETS) e consistente nell'attribuzione gratuita, di anno in anno, di quote che possono essere impiegate per soddisfare l'onere di restituzione parametrato alle effettive emissioni.
176. Viceversa, i Ricorrenti pretenderebbero che codesto Ill.mo Tribunale si sostituisse al legislatore europeo e nazionale ed emettesse un provvedimento – secondo le proprie tesi – “*adeguato*” a evitare i cambiamenti climatici nel nostro Paese.
177. Tutto ciò è, tuttavia, *prima facie* del tutto inammissibile, oltre che contraddittorio e paradossale, ove si consideri che, seguendo il ragionamento di controparte, da un lato, si consentirebbe – come in effetti si consente – a una determinata impresa di emettere CO₂ (e persino di monetizzare tale proprio diritto, cedendo a terzi sull'apposito mercato le quote in eccesso rispetto a quelle necessarie per ottemperare ai propri obblighi di “restituzione”) e poi, dall'altro lato, si perseguirebbe la stessa impresa, imponendole di ridurre (o financo di cessare) le medesime emissioni.
178. Quanto all'eccezione dell'esponente, per cui una qualsiasi inibitoria avrebbe un effetto distorsivo della concorrenza, controparte si “trincerava” dietro la Sentenza Shell, che ha rigettato una simile eccezione svolta dalla società convenuta in quel procedimento.
179. Si è però già detto più volte che la Sentenza Shell, peraltro oggetto di impugnazione da parte della società olandese, è inapplicabile al caso di specie.
180. È qui sufficiente rimarcare che – per evitare effetti distorsivi della concorrenza, oltre che l'applicazione ai danni di una singola impresa di misure che sarebbero del tutto inutili per risolvere il problema mondiale del *global warming* – la lotta alle emissioni di CO₂ e al *climate change* dovrebbe essere inserita in una politica molto più ampia adottata di concerto dagli Stati firmatari dell'Accordo di Parigi.
181. A tal proposito, è illuminante un passaggio del già citato articolo di Napoletano e Spinelli (ns. doc. n. 41), nel quale si legge:

“Le aziende devono essere coordinate in uno schema più ampio di strategie nazionali ed internazionali, che le impegni nell'ottica di un generale interesse collettivo. Obbligare i



singoli, aziende comprese, a sopperire a tale inefficienza del sistema, in assenza di una visione più a lungo respiro, è un precedente pericoloso, dal momento che, in assenza di un diritto certo, forza criteri (in ambito di responsabilità extracontrattuale, di confini territoriali e limiti temporali), applicando soft law e standard di diligenza non scritti per modificare una policy aziendale a livello mondiale, nella speranza, vana, che un siffatto ragionamento pieghi alle volontà statali le condotte imprenditoriali, non per una condivisione di intenti, ma per timore di una sentenza [la Sentenza Shell n.d.r.] simile”.

182. I Ricorrenti si concentrano, poi, sul nesso causale tra le emissioni dello stabilimento siderurgico di Taranto e il *climate change* provando, dapprima, a sussumere la condotta delle Resistenti nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, poi, con perfetto *non sequitur*, a individuare una correlazione certa tra le emissioni del medesimo stabilimento tarantino e un presunto peggioramento delle condizioni di vita e di salute dei cittadini di Taranto; correlazioni che nulla hanno a che fare con l'affermato diritto al clima (cfr. memoria difensiva avversaria, pp. 77 e ss.).
183. Premettendo, quindi, che non si comprende come siffatte argomentazioni possano in qualche modo suffragare l'(inesistente) nesso causale tra le emissioni di gas serra da parte delle Resistenti e il *climate change*, provvederemo di seguito a dimostrare come anche tale tesi sia errata, stante l'inapplicabilità dell'art. 2043 c.c. al caso di specie.
184. Come noto, tra i presupposti della responsabilità aquiliana figurano il fatto illecito (ossia una condotta *contra ius*), il danno ingiusto e il nesso causale tra la condotta e il danno patito ⁽²¹⁾; elementi questi che, nel caso di specie, oltre a non essere stati neppure allegati e provati, sono comunque insussistenti.

⁽²¹⁾ È stato infatti chiarito in giurisprudenza che “*In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per l'accoglimento della domanda non è sufficiente fornire la prova del nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso, ma è necessario anche fornire la prova dell'ingiustizia del danno subito; presupposto quest'ultimo per la risarcibilità di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale. Breviter può essere pronunciata condanna al risarcimento del danno da responsabilità da fatto illecito aquiliano solamente allorquando risulti una condotta contra ius che abbia causato, nel patrimonio del danneggiato, la lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico*” (cfr. Trib. Nola, 25 ottobre 2021, in *Onelegale*). Con particolare riferimento alla violazione dei diritti fondamentali (quale sarebbe secondo controparte il diritto al clima) si è sostenuto che “*In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, anche in materia di diritti fondamentali il danno non può configurarsi in re ipsa. Il richiedente, infatti, ai fini del risarcimento, deve fornire la prova di tutti i presupposti di cui all'art. 2043 c.c., dunque non solo il comportamento illegittimo, ma anche il danno occorso e il nesso di causalità tra comportamento e evento dannoso*” (cfr. Cass. civ., 20 maggio 2016, n. 10510).



185. Quanto alla condotta contra ius, si rinvia ancora una volta alle perizie del prof. Cristaudo e delle dott.sse Ruffi e Romiti (ns. docc. nn. 36-40): lo stabilimento di Taranto ha operato e continua a operare nel pieno rispetto delle soglie di emissione previste dalla legge.
186. Quanto al danno ingiusto, si è già detto *supra*, che non è rinvenibile nel nostro ordinamento alcun diritto al clima, quale situazione giuridica meritevole di tutela.
187. Quanto, infine, al nesso causale, già si è illustrato che controparte offre considerazioni in merito a presunte correlazioni tra le emissioni dello stabilimento per cui è causa e il peggioramento delle condizioni di vita e di salute dei tarantini. Tali correlazioni, che nulla hanno a che fare con il diritto al clima, sono state, ad ogni modo, fortemente criticate, “dati alla mano”, dal prof. Cristaudo e dalle dott.sse Ruffi e Romiti nelle loro relazioni, cui si rinvia (ns. docc. nn. 36 e 40).
188. In assenza dei presupposti di legge, non vi è spazio per applicare l’art. 2043 c.c. invocato da controparte.
189. Alla luce di tutto quanto sopra, Ilva insiste, anche in questa sede, per il rigetto della domanda subordinata dei Ricorrenti, avente ad oggetto l’inibitoria per presunta violazione di un affermato diritto al clima.

* * *

VI. Sull’inammissibilità e/o irrilevanza delle istanze istruttorie avversarie

190. Nel Ricorso controparte chiedeva che venisse ordinato alle Resistenti, ai sensi dell’art. 840-*quinquies* c.p.c., di esibire in giudizio “*ogni accordo fra di loro stipulato in data successiva al 4 marzo 2020, ivi compreso il Nuovo Piano Industriale, nonché la domanda di modifica al piano ambientale [che] le resistenti avevano concordato di presentar[e] entro il 28 febbraio 2021*”.
191. A fondamento di tale richiesta, i Ricorrenti affermavano che: “*Nell’esposizione dei fatti e delle argomentazioni di diritto si è fatta riserva di integrazione e migliore specificazione della domanda in seguito alla conoscenza di quanto risulterà dalla documentazione da acquisire. Essa è rilevante sotto molteplici aspetti a partire da quelli relativi alla legittimazione passiva dei resistenti che i ricorrenti hanno individuato basandosi sulla sola comunicazione societaria del 24 aprile 2021*” (cfr. p. 43).



192. In sostanza, con una richiesta palesemente esplorativa, i Ricorrenti pretendevano di esaminare la documentazione suindicata per valutare l'eventuale modifica delle proprie domande (*sic!*).
193. Nella propria memoria difensiva del 24 gennaio 2022, essendosi forse resi conto dell'inammissibilità della richiesta così come inizialmente formulata (cfr. memoria di costituzione Ilva, par. III.C, pp. 75 e ss.), i Ricorrenti hanno tentato di correggere il tiro *in extremis*, affermando che la documentazione in commento sarebbe finalizzata a comprendere in cosa consiste la “*decarbonizzazione, rilevante specialmente sulla domanda relativa al diritto al clima, poiché ove fosse esistito un concreto e fattibile piano di abbattimento della CO2, i ricorrenti avrebbero avuto minor interesse ad agire*” (cfr. memoria difensiva avv., p. 58).
194. In sostanza, i Ricorrenti non motivano in alcun modo la richiesta di esibizione degli accordi stipulati tra Ilva e le affittuarie in data successiva al 4 marzo 2020 e della domanda di modifica al piano ambientale, con tutte le conseguenze in punto di inammissibilità della richiesta (su cui si rinvia alla nostra memoria di costituzione, pp. 76 e ss.), ma si concentrano sulla richiesta di acquisizione dell'ultimo piano industriale adottato.
195. Sulla base di tali premesse, nella memoria difensiva del 24 gennaio 2022, i Ricorrenti dichiarano di essere disposti a rinunciare alle suddette richieste istruttorie ove fosse condivisa l'affermazione (che si contesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.) per cui il piano di decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto sarebbe inattuabile o addirittura inesistente (cfr. memoria difensiva avversaria, pp. 57 e ss.).
196. Senonché l'affermazione non è condivisibile: si tratta dell'ennesimo tentativo dei Ricorrenti di confondere le acque al fine di instillare nel Giudice il dubbio che, ai fini della decisione, sia effettivamente rilevante esaminare il contenuto del piano industriale (e, dunque, accertarne la sua esistenza ed attuabilità).
197. Così non è: come già rilevato in premessa, oggetto del presente giudizio è l'accertamento della presunta violazione del diritto alla vita, alla salute, alla tranquillità e “*al clima*”, a causa di emissioni – a dire dei Ricorrenti – nocive e/o climalteranti.
198. Sicché, ai fini della decisione, codesto Ill.mo Collegio dovrà semplicemente verificare se le attuali emissioni dello stabilimento di Taranto superino i limiti



imposti dalla legge nazionale, indipendentemente dalle politiche industriali che le Resistenti hanno pianificato di attuare per gli esercizi a venire.

199. A questi fini, è sufficiente leggere le perizie del prof. Cristaudo e delle dott.se Ruffo e Romiti (docc. 36 e 40) per avvedersi che detti limiti sono rispettati da anni.
200. Non risulta, pertanto, soddisfatto il requisito, imposto dall'art. 840-*quinquies* c.p.c., per cui il Giudice può ordinare al resistente l'esibizione delle prove che siano **rilevanti e sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda** (cfr. memoria di costituzione, pp. 76 e ss.).
201. In ogni caso, sempre come illustrato nella memoria di costituzione, il piano industriale non può essere oggetto di ordine di esibizione, posto che contiene informazioni e dati coperti dal c.d. segreto aziendale e industriale tutelato dall'art. 98 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. "**Codice della Proprietà Industriale**")⁽²²⁾. Il riferimento è alle quantità di produzione, alle previsioni commerciali e a quelle di bilancio. Come richiesto dall'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale, tali informazioni non sono facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore (cfr. art. 98 c.p.i., comma 1, lett. a) e hanno un valore economico in quanto segrete (cfr. art. 98 c.p.i., comma 1, lett. b). I Commissari Straordinari e l'Affittuario sono, dunque, tenuti a tenere riservate le predette informazioni, onde scongiurare gli ingenti pregiudizi che certamente deriverebbero dalla diffusione ai *competitors* dei contenuti del piano industriale. Tale rischio è tutt'altro che potenziale, se solo si considera che il presente giudizio è destinato ad avere ampia eco sui quotidiani e sulle riviste che si occupano di diritto ambientale, con il rischio che i dati contenuti nel Nuovo Piano Industriale vengano diffusi in maniera impropria anche a

(22) Ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale: "*Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:*

- a) *siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;*
- b) *abbiano valore economico in quanto segrete;*
- c) *siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.*

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche".



società concorrenti, frustando così gli obiettivi che il legislatore ha inteso perseguire tutelando il segreto industriale e aziendale.

202. Per tutte le ragioni suesposte, l'esponente insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversaria.

* * *

Per le ragioni esposte, con la presente memoria **ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria**, rappresentata e difesa come in epigrafe

INSISTE

per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria difensiva del 18 novembre 2021.

* * *

Si producono, con numerazione progressiva rispetto alle produzioni dei precedenti scritti difensivi, i seguenti documenti indicati in narrativa:

- 39) ordinanza Trib. Riesame di Potenza 21 ottobre 2021;
- 40) relazione tecnica a firma del prof. Alfonso Cristaudo e della dott.ssa Gabriela Ruffi 23 febbraio 2022 e relativo documento allegato;
- 41) articolo E. Napoletano – S. Spinelli, *Il caso Royal Dutch Shell. La Corte olandese impone il taglio del 45% delle emissioni di CO2 al 2030: abuso di diritto o rispetto degli accordi internazionali?*, in *Giurisprudenza Penale*, 2021.

Roma – Milano, 28 febbraio 2022

Avv. Giuseppe Lombardi

Avv. Marco Annoni

Avv. Lazare-David Vittone Tassinari

Avv. Raffaele Cassano

Avv. Manuela Soligo

